



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 2-2010
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

10



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 2-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Vittorio Amedeo II di Savoia: la politica ecclesiastica

FRANCESCO CAMPOBELLO

Introduzione

Lo storico, quindi anche lo storico del diritto, che si interessi ad approfondire la conoscenza del rapporto tra lo Stato e la Chiesa nel territorio sabauda, trova davanti a sé molti ostacoli. L'estrema discontinuità di questi rapporti e l'incertezza dei limiti giurisdizionali si aggiungono alle normali difficoltà.

Necessario ed utile per la comprensione delle vicende settecentesche è esaminare i fenomeni avvenuti con la ripresa del potere di Emanuele Filiberto due secoli prima. Egli fu legislatore, amministratore ed abile politico anche in campo ecclesiastico. Infatti, pur essendo da tempo in atto un conflitto con la Chiesa, durante il suo ducato acquistarono urgenza le problematiche affrontate in seguito dal suo discendente Vittorio Amedeo II¹.

Vittorio Amedeo II, come già alcuni sui predecessori, prese coscienza che i territori francesi e piemontesi non potevano più, ammesso che lo fossero mai stati, essere trasformati in un *unicum* giuridico-politico. Sin allora la grande capacità dei Signori delle Alpi, nei secoli dal XVI al XVIII, era stata quella di capire e saper sfruttare le differenze, tra le due parti dei loro Stati, tollerando gli usi locali e adottando sempre la consuetudine a loro più consona, cercando di sviluppare ciò che più conveniva loro e limitare ciò che era sfavorevole. Schematizzando si possono suddividere i domini dei Duchi in due principali zone, quella della Savoia e quella del Piemonte, anche se, v'erano vaste aree che non potevano essere collocate né con l'una né con l'altra zona². Non-

¹ Per approfondire la politica ecclesiastica del periodo si veda ISIDORO SOFFIETTI, *Il Piemonte nella metà della seconda metà del XVI secolo: legislazione e politica ecclesiastica*, in *Claude le June et son temps*, a cura di MARIE THÉRÈSE BOUQUET-BOYER et PIERRE BONNIFFET, Peter Lang, Bern 1991.

² Si fa qui riferimento sia all'area della Val d'Aosta che della contea di Nizza. Per una più precisa descrizione geografica e amministrativa degli Stati Sabaudi si veda ELISA MONGIANO, *La delimitazione*

stante le montagne separassero il Ducato e ne complicassero le comunicazioni isolando le due zone, "fornivano una ragion d'essere strategica" diventando "l'armatura strutturale, la spina dorsale che lo teneva unito"³. Due regioni quindi diverse sotto molti aspetti; uno su tutti ci si propone qui di evidenziare: quello concernente gli usi, le consuetudini e, soprattutto, le regole vigenti e praticate in ambito ecclesiastico. Questo aspetto, infatti, più di ogni altro, è significativo del modo di operare dei Duchi di fronte alla grande disomogeneità presente nei loro territori. La principale differenza, in ambito ecclesiastico, tra i domini al di qua e al di là delle Alpi, derivava dagli usi definiti gallicani, ormai ampiamente radicati nella popolazione sia laica che ecclesiastica in terra d'oltre alpe, usi non praticati nei territori italici dove invece si era diffusa, come in tutta la penisola, la dottrina delle riforme tridentine⁴.

Tutti i duchi di Savoia, sin dal XIV secolo fino ad Vittorio Amedeo II ed anche in seguito, ebbero scontri con il papato su vari fronti⁵. Con la fine della fase scismatica di Felice V e la rinuncia alla tiara si apre un periodo di relativa tranquillità anche grazie all'indulto di Nicolò V del gennaio del 1451. L'indulto però, nato come soluzione dei precedenti contrasti, divenne invece oggetto di scontro. L'applicazione dell'indulto, sia nello spazio che nel tempo, fu da subito messa in discussione⁶.

Vittorio Amedeo appena assunto il governo del suo stato trovò le casse del ducato vuote e lo Stato sull'orlo del fallimento. Egli comprese la necessità di riformare organicamente il sistema fiscale ed un riordino delle finanze come premessa per qualunque riforma futura. Quando salì al potere la situazione era assai critica: la corte di Parigi spadroneggiava nelle stanze del palazzo ducale e i salotti della nobiltà erano la fucina delle lotte intestine tra le varie fazioni. Subito mise in opera una pesante opera di risparmio delle spese sia

dei confini dello Stato: attività diplomatica e produzione cartografica nei territori sabaudi (1713-1798), in Studi Piemontesi, vol. XX, fasc. 1, Torino 1991, pp. 45-56; Sulla forma dello Stato e dei suoi confini nel XVIII secolo FRANCO VENTURI, *Settecento riformatore I*, Torino 1969, p. 411; LINO MARINI, *Savoardi e Piemontesi nello Stato sabauda (1418-1601)*, Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, Roma 1962.

³ Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985.

⁴ In realtà questa divisione non è così netta vi sono vari luoghi del Piemonte (Saluzzo e il pinerolese) e della Val d'Aosta in cui gli usi gallicani sono consuetudini praticate già da tempo specie nelle zone che sono state sotto il diretto dominio Francese.

⁵ Cfr. ELISA MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa: Il Bollario di Felice V*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 1988, p. 47 e segg.

⁶ Cfr. "Frutto ultimo del pontificato di Felice V, l'indulto nicolaiano trovava in realtà le sue radici in quelle stesse motivazioni politiche che avevano indotto il Duca di Savoia a ricercare la tiara e che avrebbero determinato i suoi successori a pretendere con ogni mezzo l'applicazione delle prerogative ottenute". *Ivi*, pp. 188-199.

della Corte sia della spesa pubblica. Sarebbe però sbagliato pensare che la spinta riformista del Duca fosse dovuta solamente alla necessità di rispondere alle difficoltà economiche del Regno. Il Duca fece il suo programma di governo per raggiungere il suo vero scopo: costruire un'autorità centrale basata sulla sua persona. Per Vittorio Amedeo, infatti, il primo obiettivo fu la drastica riduzione del potere locale⁷. La priorità di Vittorio Amedeo era, innanzitutto, quella di essere presente in tutti i settori della vita pubblica con misure efficaci e durature, il che fa di lui, più che un rivoluzionario o un grande riformatore, un Sovrano assolutista attivissimo in ogni campo del potere. Egli cercava di porre “un freno all'autonomia locale e di sottomettere la nobiltà e il clero”⁸, perché d'intralcio alla sua idea di monarchia. A differenza di una certa bibliografia che voleva vedere in Vittorio Amedeo II un rivoluzionario si segnala invece la ricerca del Duca della continuità con i suoi avi: “Vittorio Amedeo [cercò molto spesso riuscendovi di] sottomettere ogni attività, ogni strato sociale, ogni località al suo personale controllo, in una tradizione di edificazione statale che aveva ininterrottamente caratterizzato i centocinquanta anni precedenti”⁹ non potendo certo tralasciare la gerarchia ecclesiastica e gli ordini religiosi presenti nei suoi domini.

La diffusa povertà degli Stati sabaudi e le difficoltà di bilancio del governo centrale furono le principali cause del contrasto del potere ducale contro il potere locale. Il principale obiettivo delle riforme di Vittorio Amedeo diventava così l'eliminazione dei privilegi o delle esenzioni fiscali del clero e della nobiltà. Nacquero in quest'ottica l'avocazione dei feudi, la perequazione fiscale e, a seguito delle resistenze del clero, la grande maggioranza dei conflitti con la Chiesa¹⁰. Il termine nascere è forse improprio e può essere fuorviante. Nel caso della perequazione, ad esempio, la novità non era tanto nell'istituto giuridico quanto nella sua effettiva applicazione. Essa “non rappresentava

⁷ Infatti è “chiaro come di fronte all'affastellarsi della normativa locale lo sforzo dei principi [sabaudi] di creare i primi abbozzi degli Stati regionali non poteva avere vita facile. Altrettanto palese era però che non solo nella regolamentazione dell'alluvionale produzione statutaria si sarebbe giocata la partita per il futuro delle dinastie, ma la stessa sopravvivenza dei potentati sarebbe passata attraverso un'organizzazione più razionale delle embrionali strutture amministrative” si cfr. PAOLO LIBRA, *Storia di una confusione necessaria: l'ordinamento provinciale sabauda di antico regime*, in “Bolletino Storico-Bibliografico Subalpino”, I (2003), p. 99. DINO CARPANETTO, *Divisi dalla fede*, Utet, Torino 2009; DINO CARPANETTO e GIUSEPPE RICUPERATI, *L'Italia del Settecento*, Laterza, Bari 1986; GIUSEPPE RICUPERATI, *Le avventure di uno Stato ben amministrato*, Tirrenia, Torino 1994.

⁸ Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 154.

⁹ *Ivi*, p. 256.

¹⁰ Cfr. GUIDO ASTUTI, *Legislazione e riforme in Piemonte nei secoli XVI-XVII*, in *La monarchia piemontese*, Famija piemontesa di Roma, Roma 1951, pp. 81-109.

una particolare novità; durante il secolo precedente erano stati intrapresi frequenti progetti di revisione catastale”; gli ordini dei vari signori erano però stati sostanzialmente “ignorati”¹¹. Durante il Regno di Vittorio Amedeo furono posti in essere vari progetti di riforme: fu ultimata la perequazione fiscale, emanate le Regie Costituzioni, ristrutturati i dicasteri centrali dello Stato e tutta l’amministrazione regia, imposto il controllo governativo sulla carità e sull’istruzione, rafforzato il potere centrale a spese degli ordini privilegiati della società in particolare nei confronti del clero e della nobiltà. Sarebbe interessante, e certamente appropriato, fare un riferimento, quando si accenna alle riforme amedeane, alle Regie Costituzioni di sua Maestà. Pur essendo in realtà stimolanti alla riflessione delle vicende strettamente ecclesiastiche, non possono qui essere affrontate e ci si deve limitare ad affrontare le numerose e complesse vicende del tempo più strettamente legate al rapporto Stato-Chiesa. Rimando, naturalmente all’opera di Mario Viora e alla bibliografia contenuta per un approfondimento del tema¹².

Il concetto di religione

Per capire la politica ecclesiastica di Vittorio Amedeo II è necessario fare chiarezza sull’influsso che la religione aveva sul sovrano. Il ruolo della religione per un governante dovrebbe essere, e nel Duca lo era pienamente, distinto dalla politica ecclesiastica. A sua volta, la religione, come pratica di comportamento, in un Re cattolico si sdoppia in un altro bivio concettuale di atteggiamenti ed esternazioni: il comportamento pubblico, di Stato e la religiosità personale privata. Non sempre, sicuramente non nel caso di Vittorio Amedeo, queste posizioni coincidono.

Vittorio Amedeo II aveva della religione pubblica, come dell’articolazione della gestione del potere, una visione pragmatica. Questo però, pare oppor-

¹¹ Cosicché alla fine del XVII secolo ormai da molti decenni i vari catasti locali risultarono obsoleti con l’unico scopo di mantenere lo *status quo*; la vera grande novità nel progetto di Vittorio Amedeo II fu il fatto di portarla a termine. Più volte rinviato, il progetto della perequazione era nel 1711 ormai quasi completato ma Vittorio Amedeo non lo rese esecutivo. I motivi di questo continuo rinvio erano molto probabilmente di natura politica tanto che in realtà il Re non firmò mai il testo definitivo. Egli infatti abdicò prima della proclamazione dell’editto che decretava la perequazione, che in realtà fu firmata del suo successore Carlo Emanuele III nel 1731. Il risultato fu un “catasto che elencava tutte le particelle di terre esistenti in Piemonte, bosco e incolti inclusi, sotto il nome dei singoli proprietari, disponendole in classi di qualità in base alla fertilità e al valore”. Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l’assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 164 e 255-273.

¹² Cfr. MARIO VIORA, *Le costituzioni piemontesi*, Leggi e costituzioni di S.M. Il Re di Sardegna 1723-1729-1730, Bocca, Torino 1928.

tuno chiarirlo subito, non metteva in difficoltà il suo rapporto privato con Dio, la Chiesa e la sua religiosità e spiritualità privata. Fu sempre un fedele e ortodosso cattolico credente e praticante, rispettoso del ruolo di guida dell'episcopato nelle materie teologiche e spirituali¹³. Egli distingueva il Sovrano che dibatteva e si scontrava con l'istituzione Chiesa per l'autonomia delle sue scelte politiche, dall'uomo che mai si è distaccato né allontanato dalla fede. Il concetto di religione per un Sovrano, si potrebbe suddividere in due distinte categorie: la religione pubblica intesa come rapporto politico con l'istituzione ecclesiale e la religione privata intesa come pratica di spiritualità personale. Intendo con questa divisione separare quello che può essere considerato l'aspetto personale del Re con quello generale delle sue scelte in ambito politico anche se riferite ad aspetti del culto o riguardanti questioni religiose. La famiglia Savoia era considerata da sempre vicina al papato, i suoi esponenti legati ai "principi della Controriforma, accesi difensori della fede contro i covi protestanti presenti nei loro domini [religione pubblica], custodi della Sacra Sindone [religione privata] e figli obbedienti della Chiesa"¹⁴. Vittorio Amedeo, ancora nel solco della continuità, proseguì questa tradizione familiare, pur al contempo difendendo il potere secolare dalle invasioni di campo del clero locale e romano. Strettamente legati, nel suo agire, sono i temi della libertà religiosa e della sovranità dell'azione politica, il primo tema forse concepito ancora molto confusamente nella mente dei Duchi, il secondo ben presente e fortemente praticato nelle loro politiche ecclesiastiche¹⁵.

I concetti di religione e di politica ecclesiastica sono, da alcuni autori,

¹³ La religiosità di Vittorio Amedeo era, in realtà ancora più complessa: il Carutti ci segnala che il Sovrano "Andò sempre ricercando nei responsi di astrologi e di veggenti" si veda DOMENICO CARUTTI, *Storia di Vittorio Amedeo II: il primo Re di Casa Savoia*, C. Clausen, Torino 1897, p. 42. Vi sono ampi documenti a testimonianza di ciò nell'archivio di stato in Lettere particolari mazzo 31 (richiesta di oroscopo) è su questo tema si può vedere un articolo di VIRGINIA CARINI DAINOTTI, *Veggenti ed astrologi intorno a Vittorio Amedeo II*, in Bollettino Storico-bibliografico Subalpino, anno XXXIV, Bocca, 1932 Torino p. 265 e segg. che ci ricorda che "Anche Vittorio Amedeo II, spirito limpido e gagliardo pagò il tributo ai tempi suoi, che anzi perché più fu audace e più amò i partiti estremi, più dovette credere nel Destino e nella Fortuna".

¹⁴ Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 168; Sul ruolo della Sindone: "Il 1506 ha segnato uno spartiacque per quanto riguarda il rapporto religioso con la Sindone. Quella che sino ad allora era una devozione «privata» ancorché estesa e popolare diventa «ufficiale»". Cfr. GIAN MARIA ZACCONE-GIUSEPPE GHIRIBERTI, *Guardare la sindone: cinquecento anni di liturgia sindonica*, Effata Editrice, Cuneo 2007, pp. 205 e segg.

¹⁵ "non [vi] è governo che possa credersi e dirsi emancipato realmente nell'esercizio del suo potere temporale da ogni indebita ingerenza del potere spirituale, finché la differenza d'opinione religiose può motivare una disegualianza civile e politica fra i cittadini". Cfr. PIER CARLO BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte: Esposizione storico-critica dei rapporti fra la Santa Sede e la Corte di Sardegna dal 1000 al 1854*, Sebastiano Franco e figli e C., Torino 1854, I p. 127.

sovrapposti e, a volte, confusi. Symcox descrive la visione religiosa del Re come “un rituale esteriore”¹⁶ e sostiene che “per Vittorio Amedeo la religione sembra essere stata una questione di concreti favori chiesti e concessi, un affare strettamente pratico senza nessuna profonda risonanza spirituale”¹⁷, e sostiene che Vittorio Amedeo II non fosse “incline alla speculazione su questioni teologiche; ciò che lo interessava era il ruolo della religione nell’assicurargli l’obbedienza dei suoi sudditi, o la minaccia politica che il papato rappresentava per la sua autorità”¹⁸. Giustamente afferma Bertolino “con Vittorio Amedeo II inizia infatti l’affermazione della supremazia e della indipendenza dello Stato da ogni potere religioso”¹⁹. Ma questo non vuol dire che non fosse interessato a questioni teologiche o che per il Duca la religione fosse cosa solo politica. Quando nel XVI secolo il suo avo Emanuele Filiberto rinizia lo scontro con il papato, decide di accantonare le questioni teologiche e fa una scelta di campo²⁰. Una volta inseriti i Savoia tra le famiglie saldamente cattoliche, costantemente in lotta contro i protestanti riformati, in particolare ginevrini, i dissidi con la Chiesa non possono che essere giurisdizionalistici. Il disinteresse dei Savoia nei confronti della teologia è la conseguenza di una precisa scelta politica durata secoli non la conseguenza di una scarsa devozione religiosa del singolo monarca. Questa scelta fu riconfermata da Vittorio Amedeo II. Lo scopo comune, a tutti i sovrani sabaudi, di un’indipendenza dalle ingerenze vaticane invece che essere affrontata sul piano teologico, come nel modello protestante, viene affrontata sul piano giuridico. La riluttanza del Duca ad affrontare le questioni teologiche, nasce dalla consapevolezza di non poter combattere lo scontro con la Chiesa su due fronti. Tuttavia né Vittorio Amedeo II né i suoi successori riuscirono a “garantire la indipendenza

¹⁶ Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l’assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 92.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ivi*.

¹⁹ Cfr. RINALDO BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei Vescovi*: contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino parte prima, Giappichelli, Torino 1971, p. 6.

²⁰ Le vicende personali e politiche della figura del Duca Emanuele Filiberto non possono essere oggetto di trattazione in questo elaborato se non per accenni e in un confronto con quelli di Vittorio Amedeo II. Per una approfondita ricerca sul duca, sul suo tempo ed il suo ritorno negli stati sabaudi amplia è la bibliografia; si citano su tutti PIERPAOLO MERLIN, *Emanuele Filiberto*, Un principe tra il Piemonte e l’Europa, Sei, Torino 1995; FEDERICO PATETTA, *Emanuele Filiberto la legislazione*, estratto da *Aspetti di storia giuridica piemontese*, Lattes, Torino 1928; ROMOLO QUAZZA, *Emanuele Filiberto di Savoia e Guglielmo Gonzaga (1559-1580)*, Premiata società tipografica modenese, Mantova 1929, in particolare il capitolo III; Cfr. ELISA MONGIANO, *La chiesa torinese nella seconda metà del XVI secolo*, in *Claude le June et son temps*, a cura di MARIE THÉRÈSE BOUQUET-BOYER et PIERRE BONNIFFET, Peter Lang, Bern 1991.

dello Stato dalle esigenze della Curia Romana”, perché non sentirono come necessario “il nesso intimo e indissolubile, che corre fra l’indipendenza e la libertà religiosa”²¹.

La visione pragmatica della politica ecclesiastica, che esula, in quanto azione politica, dalla religione, influenzò le scelte di Vittorio Amedeo sin dal 1685 e per tutto il suo Regno. Le questioni di pura dottrina “non furono mai messe in discussione e la disputa si limitò a problemi relativi alla legittimità dei diritti e alla giurisdizione politica”²².

L’indulto di Nicolò V e le vecchie tematiche di scontro

L’indulto del papa Nicolò V fu redatto nel 1451, anno in cui la maggior parte degli studiosi di diritto ecclesiastico fa risalire il diritto di placitazione, benché nella bolla “non si parli d’un diritto di *placet*” in maniera esplicita²³. Secondo alcuni autori fu “un fatto rarissimo” addirittura “unico” giacché è non solo la concessione di un diritto importantissimo come quello della nomina dei Vescovi ma perché, e questa era la sua vera unicità, fu un atto di natura “spontanea della Chiesa” senza che l’autorità laica si imponesse²⁴. Lasciando da parte la polemica sulla spontaneità dell’indulto certamente nel 1451 si concedeva a Casa Savoia il famoso Indulto²⁵. Esso conteneva tre punti essenziali: il primo in merito alla nomina dei Vescovi, il secondo riguardante i benefici, e il terzo specificamente su alcune diocesi quali Ripaglia e

²¹ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l’indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 70.

²² Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l’assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 92.

²³ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l’indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 23.

²⁴ Quando parlo della nomina dei Vescovi, intendo tutti i soggetti previsti dall’editto che ricomprende varie figure della gerarchia ecclesiastica. Probabilmente il Della Porta esalta la figura del pontefice come sommo e generoso benefattore trascurando, consapevolmente, il tema della rinuncia della tiara papale da parte di Felice V che poteva essere considerato una degna contropartita altrettanto spontanea. Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l’indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 24.

²⁵ “Spontanea concessione o, come sembra più probabile, risultato di negoziati e trattative diplomatiche, condotte nel quadro della conclusione dello scisma o durante il periodo di legazione, l’indulto pare comunque rivestire carattere di mediazione tra l’esigenza papale di pacificazione religiosa e la volontà ducale di conservare i propri privilegi che, a lungo perseguiti, erano stati infine ottenuti con l’elevazione di Amedeo VIII al soglio pontificio”. Cfr. ELISA MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa: Il Bollario di Felice V*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 1988, p. 199.

Novalesa²⁶. Se considerato all'interno della complessiva politica ecclesiastica del XV secolo l'indulto di Nicolò V "risulta parzialmente ridimensionato proprio in relazione alla sua presunta novità" infatti esso "appare pertanto espressione ulteriore dell'esigenza di contemperare gli imprescindibili diritti della S. Sede in materia beneficiaria con le pretese di autonomia avanzate dai sovrani, pretese che avevano riscontro in seno allo stesso concilio di Basilea e che la prammatica sanzione di Bourges, del 7 luglio 1438, aveva esplicitato e formalizzato"²⁷.

Alla fine del XVII secolo "la situazione era notevolmente cambiata. Il papato pretendeva che l'accordo si applicasse solo alle terre che si trovavano sotto l'effettivo dominio sabauda nel 1451", mentre Vittorio Amedeo era "convinto che il suo diritto a nominare abati e vescovi adeguati [docili e sottomessi] fosse essenziale al mantenimento di una buona amministrazione dei suoi domini"²⁸. Ma, benché sin da subito i Cardinali cercassero di far revocare l'indulto, Nicolò V e il suo successore Callisto III non si piegarono alle volontà della curia, cosa che però invece dovette fare Pio II. Con la morte del Duca Ludovico nel 1464, i "dissidi furono più gravi, e ora più ora meno, accentuati a seconda della fermezza dei Principi nel far valere i propri diritti davanti alla Santa Sede, continuarono sino al Regno di Vittorio Amedeo II"²⁹. Nel 1700 finalmente una vittoria: il Duca Vittorio Amedeo II riesce a farsi riconoscere i suoi diritti con la riconferma dell'antico indulto da parte del Papa Innocenzo XII. Come sempre era accaduto il pontefice successivo (Clemente XI) rinnegò gli atti del suo predecessore lasciando profondamente deluso il futuro Re di Sardegna. Il tema venne ancora affrontato durante il periodo concordatario

²⁶ Sulla storia dei Benefici si veda EMIL FRIEDBERG, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, riveduto ed ampliato da FRANCESCO RUFFINI, Bocca, Torino 1893, p. 760.

²⁷ Cfr. ELISA MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa: Il Bollario di Felice V, Deputazione Subalpina di Storia Patria*, Torino 1988, p. 198. Per quanto riguarda la prammatica sanzione di Bourges "che pur accogliendo i decreti conciliari di riforma a tutela dell'autonomia del clero francese dall'ingerenza della curia romana, reintroduceva la possibilità, condannata da quegli stessi decreti, di presentazione da parte del sovrano di propri candidati per la nomina a cariche elettive" ivi p. 199, si veda *Lettres communes de Jean 22. (1316-1334) : Introduction ; La collation des benefices ecclesiastiques a l'epoque des Papes d'Avignon (1305-1378)* per quanto riguarda il testo della prammatica sanzione *Ordonnances des rois de France*, XIII, Paris 1782, pp. 267-291.

²⁸ Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 166.

²⁹ Dalla morte di Ludovico sino a Vittorio Amedeo II, vari pontefici si alternarono nello scontro coi duchi; Sisto IV nel 1474 con varie bolle (da lui stesso non sempre rispettate), Giulio II nel 1506 e soprattutto Leone X nel 1515 riconfermano l'indulto di Nicolò V, nel 1524 Clemente VII ed altri ancora sino al breve Clementino del 1595 ad opera di Clemente VIII. Il fatto stesso di poter elencare così tante conferme ufficiali a distanza di pochi anni ci fa capire come in realtà esse non fossero rispettate. Cfr. *Ivi.*, pp. 35-46; e ancora pp. 56-57.

con Benedetto XIII³⁰. Vi furono anche altre e minori tematiche di scontro che all'epoca di Vittorio Amedeo II già da molti secoli avevano coinvolto la Casa di Savoia tra cui la questione dei confini delle diocesi³¹.

Le nuove tematiche di scontro

Vittorio Amedeo II, nell'affrontare le riforme fiscali del catasto e della perequazione, aveva dovuto necessariamente scontrarsi, anche se indirettamente, con i privilegi rivendicati dal clero locale. Il Duca, pur non mettendo mai in discussione "il diritto della Chiesa alle esenzioni fiscali", si adoperò coerentemente con le sue politiche di riforma fiscale in una vasta operazione di verifica dei privilegi del clero locale e di autenticazione dei diritti pretesi³². I vari esponenti della curia piemontese, ovviamente, nel vedere attaccati i loro privilegi protestarono energicamente con Roma perché intervenisse, cosa che avvenne puntualmente³³. Nel 1694, le questioni si allargarono anche alla

³⁰ Vi sono molti documenti conservati in archivio sul tema si veda le "Memorie di risposte chieste dal Papa (Benedetto XIII) alle osservazioni su vari argomenti ecclesiastici ed in particolare sull'indulto di Nicolò V non potesse estendersi ai paesi di posteriore conquista" in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 22 fasc. XIV e le successive repliche del Marchese d'Ormea in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Mat. Ecc. Cat. I maz. 22 fasc. XVI e XVII.

³¹ Altra antica tematica di scontro, già affrontata e non risolta da Emanuele Filiberto, fu la questione della non coincidenza tra i confini politici ed ecclesiastici delle diocesi. La conseguenza era che su taluni territori sotto il dominio Savoia la competenza ecclesiastica (con tutto ciò che ne conseguiva in materia di applicazione della giustizia) era di diocesi sotto il dominio secolare straniero. Come il suo avo anche Vittorio Amedeo II cercò di imporre ai prelati stranieri la prassi di nominare dei vicari, di nascita sabauda, per l'amministrazione delle porzioni di diocesi ricadenti all'interno dei suoi domini. Ed anche egli, come il suo avo, si scontrò con il netto rifiuto dei vescovi il che, in alcuni momenti, creò forti tensioni e prove di forza tra i contendenti. Alcune parti della contea di Nizza erano soggette al vescovo di Ventimiglia e quindi situate in territorio straniero. Il rifiuto del vescovo alla creazione di un vicario provocò l'occupazione e il sequestro delle terre da parte di ufficiali sabaudi che a loro volta vennero scomunicati dal prelado. In questo clima, molte diocesi rimanevano scoperte perché alla morte del titolare i due poteri (sabauda e papale) si rifiutavano di riconoscere i candidati proposti dall'altro contribuendo al degrado del clero sabauda che si ritrovava senza gerarchia ed indirizzo.

³² Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 171; MARIA TERESA SILVESTRINI, *La politica della religione: il governo ecclesiastico nello Stato sabauda del XVIII secolo*, Leo S. Olschki editore, Firenze 1997, pp. 23-26.

³³ Già nel 1689, dopo soli quattro anni di Regno, il giovane Duca riuscì, per la prima volta, a vincere uno scontro con la Santa Sede. Infatti, dovendosi riformare i conventi piemontesi, Roma aveva deciso autonomamente gli ecclesiastici da nominare per tale scopo, ma Vittorio Amedeo II "spiegò risolutamente la volontà di avere nazionali deputati per tale riforma" (GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 71), cosa che ottenne.

tematica dei diritti dei sudditi di fede valdese. Vittorio Amedeo II in quell'anno aveva emanato l'editto che garantiva la tolleranza dei valdesi. Esso fu il primo oggetto di scontro tra Vittorio Amedeo II ed il pontefice Innocenzo XII. L'inizio delle controversie sulla questione valdese tra Vittorio Amedeo e Innocenzo XII risalente al 1694 aveva di fatto innescato un contenzioso per cui il pontefice aveva dichiarato il decreto nullo e come non avvenuto ed il duca, da parte sua, aveva indicato al Senato di Torino di non pubblicare la bolla pontificia.

Pur non affrontando che incidentalmente la questione della minoranza protestante nelle valli alpine è necessario fare alcune precisazioni. Le descrizioni di alcuni storici del secolo scorso tutte tese alla giustificazione delle "intolleranze" del Duca ed alle esaltazioni delle sue "tolleranze" risultato ormai superate.

Per Vittorio Amedeo II la questione valdese "era un affare da regolarsi non secondo il dogma cattolico, ma secondo la ragion di stato"³⁴. Egli infatti, davanti alle richieste del Re di Francia di avviare le persecuzioni nelle valli valdesi come corollario alle persecuzioni contro gli ugonotti nei territori francesi nel 1686, in un primo tempo tentennò per poi cedere davanti all'insistenza dell'ingombrante vicino³⁵. Tentennò non tanto "perché credesse nel valore della tolleranza ma per ragioni di convenienza", e perché "era irritato per l'intromissione nei suoi affari interni". Tuttavia, una volta capito di non avere altra scelta, "condusse le persecuzioni con spietata efficienza", con lo scopo esplicito di "ingraziarsi il papa Innocenzo XI"³⁶. Così come "per la ragion di Stato" erano stati emanati gli editti del 1686³⁷, "le norme emanate da Vittorio Amedeo II" nella prima parte del suo regno "su pressione francese, in conseguenza della revoca in Francia dell'editto di Nantes" sono "riconducibili essenzialmente, all'editto del 31 gennaio 1686, preceduto da quello del 4 novembre 1685, con il quale si revocavano ai valdesi" i loro antichi privilegi³⁸. Così per lo stesso motivo, otto anni dopo, nel 1694 Vittorio

³⁴ Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 93.

³⁵ Cfr. ISIDORO SOFFIETTI, *La legislazione sabauda sui Valdesi dal 1685 al 1730*, in *Dall'Europa alle valli valdesi*, atti del convegno 3-7 settembre 1989 a cura di ALBERT DE LANGE, Claudiana, 1989 Torino, pp. 279-292.

³⁶ Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 118.

³⁷ Si fa qui riferimento agli editti del 4 novembre 1685, 31 gennaio 1686, 9 aprile 1686 ed infine quello del 3 gennaio 1687. Si noti come l'editto del 6 gennaio ripeta quasi testualmente l'editto con cui Luigi XIV revocò l'editto di Nantes.

³⁸ Cfr. ISIDORO SOFFIETTI, *La legislazione sabauda sui Valdesi dal 1685 al 1730*, in *Dall'Europa alle*

Amedeo ne annullava l'effetto perdonando i Valdesi e "restituendoli nei loro beni e permettendo l'esercizio del loro culto"³⁹. Fu probabilmente la maggiore persecuzione subita dai valdesi in quelle valli e portò quasi alla loro totale sparizione⁴⁰. L'unico aiuto arrivò dai cantoni svizzeri protestanti e dalla città di Ginevra⁴¹, infatti le comunità valdesi ricevevano continuamente sostegno economico e politico dagli Stati protestanti, e segnatamente dall'Inghilterra e dall'Olanda, oltre che naturalmente dalla grandissima comunità di esiliati valdesi nei cantoni svizzeri⁴². Se nel 1685 c'erano circa 15.000 abitanti per la

valli valdesi, atti del convegno 3-7 settembre 1989 a cura di ALBERT DE LANGE, Claudiana, 1989 Torino, p.281.

³⁹ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 72. Infatti "Con l'inizio del 1694 non fu più possibile resistere alle pressioni da parte degli inviati di Guglielmo III" di conseguenza "Vittorio Amedeo emise un editto che accordava ai valdesi la tolleranza limitata di cui avevano goduto prima del 1686". Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabaudo 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 146.

⁴⁰ Fu definita "La guerra di sterminio dei valdesi" che erano "quanto restava della setta medievale fondata verso il 1160 da Pietro Valdo; condannati come eretici e implacabilmente perseguitati, ne era sopravvissuta solo una piccola comunità nelle valli alpine a ovest di Torino". Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabaudo 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 117 e più in generale sulla comunità valdese si rimanda ad AUGUSTO ARMAND-HUGON, *Bibliografia Valdese*, in Bollettino della Società di Studi Valdesi, Tipografia subalpina, Torre Pellice, 1953.

⁴¹ La chiesa valdese, che come è noto aveva origini molto più antiche dei riformati, aderì alle Chiese riformate della Svizzera nel 1532-35 proprio per avere una maggiore protezione politica.

⁴² Le interconnessioni tra la politica inglese nei confronti dei Savoia e l'interesse per le sorti della minoranza protestante in Piemonte sono evidenti. Spesso si usavano come pretesto "i poveri valdesi" per intervenire in modo diretto in quella che era la politica interna dello Stato sabaudo. La disapprovazione inglese verso la politica di Vittorio Amedeo nei confronti dei sudditi valdesi influì direttamente nei rapporti diplomatici tra i due stati con momenti anche di grave tensione. Cfr. MARIO VIORA, *Notizie e documenti sugli interventi diplomatici dell'Inghilterra in favore dei Valdesi durante il regno di Vittorio Amedeo II*, «Studi Urbinati», 2 (1928); e ancora FRANCO VENTURI, *Il Piemonte dei primi decenni del Settecento nelle relazioni dei diplomatici inglesi*, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", 54 (1956). Esempio di tensione fu 1717 in cui sorsero diversi momenti di preoccupazione perché "sebbene i valdesi non subissero più una persecuzione diretta, erano ancora pienamente soggetti al peso dell'intolleranza istituzionalizzata del sistema giuridico e degli ufficiali cattolici che lo amministravano". In più occasioni lo stesso Vittorio Amedeo dovette personalmente intervenire per moderare "lo zelo dei suoi ufficiali". Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabaudo 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 249. Con l'acquisizione delle terre di Pragelato e con l'emanazione delle regie costituzioni di sua Maestà il tema dei valdesi fu risollevato e nuovamente oggetto di scontro. Il fatto che le costituzioni del 1723 non prevedevano l'inclusione dell'editto di tolleranza scatenò le proteste delle comunità valdesi e dei loro protettori europei, con la conseguenza che nella versione del 1729 la questione si disse venne risolta. (In realtà non vi è traccia di questo nella versione delle costituzioni di sua maestà neanche nella versione successiva ma si risolse con un editto separato nell'anno successivo, il 1730). La comunità valdese di Pragelato invece non ebbe la stessa fortuna. Il Re non considerava i valdesi in questione come detentori di diritti di sorta e quindi non ne riconosceva le specificità. Infatti Vittorio Amedeo "non poteva distruggere la posizione giuridica delle altre comunità valdesi, giacché i loro diritti erano basati su norme giuridiche di antica data, sui suoi propri editti e su trattati stranieri; eppure a quanto pare continuava a considerarli un fastidio da evitarsi in qualsiasi modo possibile. I valdesi di Pragelato tuttavia rientravano in una categoria

maggior parte credenti valdesi alla fine dell'anno successivo si contavano circa 2.500 persone per la gran parte valdesi convertiti al cattolicesimo⁴³.

Nell'agosto del 1689, approfittando del caos generato dalla guerra della Grande Alleanza⁴⁴, "una banda di quasi 1.000 rifugiati valdesi e ugonotti, guidati dal pastore Henri Arnaud, partì da Ginevra in un'epica marcia che sarebbe passata alla storia con il nome di *Glorieuse Rentrée*"⁴⁵.

Altre controversie minori

Nello stesso periodo nasce il problema della ridefinizione, o meglio della richiesta di abolizione da parte del Duca, del Tribunale dell'Inquisizione⁴⁶. Il pontefice rifiutò e la risposta sabauda fu durissima: il duca "espulse tutti gli ecclesiastici stranieri appartenenti all'organo inquisitoriale che operava nello stato sabauda"⁴⁷ sollevando un'ulteriore occasione di scontro in merito agli ecclesiastici stranieri sul territorio piemontese⁴⁸. Qualche anno dopo, nel 1697,

del tutto diversa. Nessuna antica legge ne salvaguardava i diritti, e nella visione ufficiale del governo erano ancora soggetti alla severa legislazione emanata prima del 1713 dal loro precedente sovrano, Luigi XIV. Sembra pertanto che Vittorio Amedeo si sentisse libero di limitare le loro libertà con sempre maggiore severità, fino a giungere nel 1720 a una totale proibizione del culto protestante". *Ivi*, p. 251. Le persecuzioni tra il 1720 ed 1730 giunsero alla loro massima crudeltà comportando la totale eliminazione della comunità valdese di Pragelato, tramite l'ormai consueta scelta tra la conversione e l'esilio in Svizzera. Si veda anche MARIO VIORA, *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, Zanichelli, Bologna 1930.

⁴³ Sulle conversioni, forzate o volontarie, bisognerebbe fare un discorso a parte. La principale motivazione che spingeva gli abitanti delle valli alpine era di solito di natura economica, essa attirava da un lato i meno abbienti, grazie alle piccole ricompense, e dall'altro i borghesi che speravano così di mantenere le loro proprietà.

⁴⁴ La guerra della Grande Alleanza detta anche Guerra dei Nove Anni o guerra della Lega d'Augusta fu un vasto conflitto tra il 1688 e il 1697 che vide le famiglie d'Asburgo e Borbone scontrarsi per il predominio politico dell'Europa.

⁴⁵ Sulla *Glorieuse Rentrée* si veda in particolare TEOFILO G. PONS, *Il ritorno dei Valdesi in patria secondo la relazione di Francesco Huc*, in *Bollettino della Società di Studi Valdesi*, Torre Pellice, 1939, vol. LXXII; ARTURO PASCAL, *Valdesi a Torino sulla fine del secolo XVII*, *ibid.*, 1924, vol. XXVI; ALBERT DE LANGE, *Bibliografia ragionata*, in AA. VV., *Il Glorioso Rimpatrio dei Valdesi dall'Europa all'Italia. Storia-contesto-significato*, Torino 1988, pp. 145-162; *Ivi*, *Le valli Valdesi negli anni del martirio e della gloria (1686 – 1690)*, Torre Pellice 1937-1968; JEAN JALLA, *Histoire des Vaudois des Alpes et de de leurs colonies*, Pinerolo 1926.

⁴⁶ In realtà il problema del tribunale dell'inquisizione era latente da tempo; Vittorio Amedeo II usò questo argomento in opposizione alle interferenze papali sulla questione valdese che erano sospettate di essersi sollevate a Roma ma pensate e dirette dagli interessi di Parigi.

⁴⁷ Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 169.

⁴⁸ In merito è forse "inutile ricordare ora perché la disputa, risolta per il momento in via compromis-

il conflitto si riacesse nel momento in cui Vittorio Amedeo II volle nominare gli abati di tre importanti abbazie in Savoia e pretese di fare propri i frutti dei benefici vacanti. Visto l'acuirsi della controversia su ordine del Duca si procedette al sequestro dei redditi e dei frutti delle abbazie⁴⁹. Il senato di Chambéry ratificò la decisione l'anno successivo aprendo un contrasto destinato a risolversi solo con il concordato del 1727. Sul piano fiscale, sempre nel 1697, venne emanato un editto per limitare il trasferimento di terre alla Chiesa tramite donazione al fine di evitarne la defiscalizzazione. A tal fine il Duca creò una commissione per riordinare la tassa del registro.

Bisogna fare, per completezza, un rapido accenno all'istituto dell'economato dei benefici vacanti. A prescindere dalla loro nomina, dalla morte degli ecclesiastici alla nomina dei loro successori passava del tempo che alle volte poteva essere anche piuttosto lungo. Si poneva il problema allora di chi si occupasse dei beni della Chiesa nel frattempo rimasti senza guida, per l'appunto rimasti vacanti. In molti luoghi era venuto a crearsi una figura direi quasi amministrativa chiamata spesso Economo. Questa figura amministrava in nome del titolare non ancora nominato, proteggeva i beni della Chiesa da abusi, interni ed esterni, ne curava gli interessi e ne gestiva i frutti nel periodo vacante. Vittorio Amedeo introdusse l'economato sul modello, già da molto tempo in uso nel milanese, introducendo in Piemonte nuovi attriti con la corte di Roma sulla gestione dell'istituto⁵⁰. Sull'economato lombardo rimando a quanto scrisse Galante ricordando solo che l'istituto dell'Economato "già prima del 1529, era costituito in modo da dar luogo a frequenti contrasti fra Stato e Chiesa"⁵¹. L'istituto dell'economato divenne prioritario, nel 1707, nel

soria col Pontefice Innocenzo XII, fosse risorta nel 1697 e negli anni seguenti collo stesso Pontefice a proposito della collazione dei Benefici Concistoriali; del trattamento regio spettante alla Casa di Savoia in relazione ai suoi diritti su Cipro e Gerusalemme (questione per la quale si era giunti altresì alla lunga interruzione dei rapporti diplomatici tra Torino e Venezia); e dell'emanazione, sempre nel 1697, dell'editto circa la Delegazione sopra la riunione e conservazione del Registro. Morto nel 1700 Papa Innocenzo XII e succedutogli Clemente XI, la controversia sulla Delegazione riprese e ad essa si aggiunsero, man mano, altre questioni. I vari tentativi di soluzione delle questioni contenziose, fra cui è rimarchevole quello compiuto dall'avvocato Sardini, non ebbero esito. Gli eventi politici e militari connessi colla guerra di successione di Spagna fecero, di volta in volta, rinviare i negoziati, che pur si era cercato, in più occasioni e in vari modi, di riannodare." Cfr. ROBERTO GAJA, *Il Marchese d'Ormea*, Bompiani, Milano 1988, pp. 22-23.

⁴⁹ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 75.

⁵⁰ Cfr. ANDREA GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia: studio storico-giuridico sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa*, U. Hoepli, Milano 1894.

⁵¹ Vi era, nel sistema meneghino, un economo pontificio che doveva "apprendere i benefici vacanti per conservarne i frutti a prò del successore" ed un economo statale che invece aveva il compito di "provvedere *Ecclesiarum necessitatibus*". È facile comprendere come un tale sistema potesse

periodo in cui Vittorio Amedeo II acquistò dalla corona spagnola l'alessandrino ed altri territori del sud del Piemonte⁵². Con il passaggio dei territori il Duca acquisì anche i "privilegi e le prerogative di cui avevano per l'addietro goduto i monarchi spagnuoli", fra questi vi era l'istituto dell'economato Regio. Lo scopo era tutelare i beni durante le vacanze giacché in quel momento "titolare e custode dei beni era il Principe"⁵³. Il Duca intuendo l'utilità di questo strumento, cercò, con successo, di estenderlo a tutto il suo Regno cosa che naturalmente fu causa di nuovi gravi disaccordi con la Curia. Curia che al contrario come spesso era in uso cercava, con il mutare della situazione politica (il passaggio dalla Spagna ai Savoia dell'alessandrino), di togliere il diritto di sorvegliare i beni vacanti all'autorità laica.

Gli usi Gallicani

Sebbene le regole della libertà gallicana siano state "codificate" solo nel 1594, sotto il regno di Enrico IV, per opera del giureconsulto Pierre Pithou, è noto come la loro prima origine si faccia risalire agli editti Merovingi⁵⁴. Un momento cruciale per la definizione del usi gallicani fu certamente quando Emanuele Filiberto fece pubblicare in Piemonte i decreti del Concilio di Trento avendo cura di non fare altrettanto in Savoia: "ne derivò che nessuna mutazione fosse introdotta nelle parti degli Stati di Savoia, che *ab antiquo* si reggevano secondo le usanze gallicane"⁵⁵. L'assolutismo sabaudo, già sotto il governo Carlo Emanuele I, si "difese contro l'invasione della Chiesa con strumenti giuridici diversificati, atti a determinare nell'organizzazione ecclesiastica del ducato due diverse aree geografiche, in quanto, a differenza degli

creare attriti sia nella fase di nomina degli economi, che tra di essi nello svolgimento delle proprie funzioni. Infatti i pontefici e duchi milanesi si accordarono presto per unificare le due cariche nella stessa persona. Cfr. ANDREA GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia: studio storico-giuridico sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa*, U. Hoepli, Milano 1894, p. 69 e 70.

⁵² Con la città di Alessandria passarono sotto il dominio sabaudo anche le terre di Valenza, Lomellina e Valsesia, oltre che il Monferrato ceduto però non dagli spagnoli ma dall'imperatore.

⁵³ "Mansione di questo istituto" infatti "era d'invigilare che non s'introducessero nei benefici i nuovi provvisti senza il regio *placet*, impedire che si eseguissero citazioni, inibizioni o altro decreto della Curia Romana senza il R. *exequatur*, e ridurre a mano regia i beni temporali dei benefici vacanti ad effetto di custodirne i frutti a vantaggio dei successori" Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 81.

⁵⁴ Cfr. GIOVANNI CASTELLARI, *Degli usi gallicani in alcune chiese d'Italia: studio di diritto ecclesiastico*, Unione tipografico-editrice, Torino 1899.

⁵⁵ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 52.

Stati al di qua dei monti, quelli al di là con la contea di Nizza, la valle d'Aosta e il pinerolese seguivano gli usi gallicani”⁵⁶. La definizione di tali usi ci fu svelata da “due documenti dei primi decenni del Settecento: il «*Recueil de la Pratique de Savoie dans les matières ecclésiastiques*», elaborato dal Senato di Savoia tra il 1724 e il 1729 e l'«Istruzione» di Carlo Emanuele III al Senato di Piemonte del 1731 concernente gli usi gallicani”⁵⁷ cui faccio un generico riferimento⁵⁸. Per quanto riguarda gli usi gallicani in Piemonte certamente fu un momento di svolta il 1539 quando, sotto il dominio di Francesco I, la Francia riuscì allo stesso tempo ad ottenere i privilegi spettanti ai Duchi di Savoia e a mantenere i propri usi anche per i territori italiani. Il Re di Francia Enrico II nel 1553 otteneva per i domini ducali sotto il suo possesso “la riconferma a suo favore degli indulti piemontesi”⁵⁹, dal papa Giulio III. Il problema si ripresenta con il trattato di Torino (1696) e con quello di Utrecht (1713), in cui la Francia cede porzioni di territorio al Duca Vittorio Amedeo II, territori sicuramente sotto l'influenza del gallicanesimo “Gli usi gallicani, [in questo contesto], possono essere considerati come fonte di principi delle libertà gallicane formulati posteriormente e, nel contempo, come risultato derivante dall'applicazione pratica dei principi stessi. Solo una indagine storica sui singoli usi gallicani contenuti in questi documenti permetterà quindi di affermare con certezza quali di essi erano già presenti nella Savoia e nelle altre zone tra la fine del 500 e i primi decenni del 600. Anche perché la curia romana non assistette passivamente al processo di lenta ma continua erosione dei suoi privilegi” senza una dura reazione⁶⁰. Proprio in occasione

⁵⁶ ACHILLE ERBA, *La chiesa sabauda tra cinque e seicento: ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiaro e assolutismo ducale (1580-1630)*, Herder, Roma 1979, p. 33.

⁵⁷ *Ivi*.

⁵⁸ Si veda per le differenze tra usi gallicani e usi italici anche ELISA MONGIANO, *Immunità e giurisdizione negli Stati sabaudi tra XVI e XVII secolo*, Giappichelli, Torino 2008, p. 25. “Come è noto, i principali elementi di differenziazione si riferiscono alla possibilità di intervento dell'autorità laica nelle nomine episcopali e nella collazione dei benefici ecclesiastici, alla posizione nei riguardi della ricezione ed applicazione dei decreti disciplinari pubblicati dal concilio di Trento, all'esercizio dell'appello per abuso, al riconoscimento da parte del potere laico dei tradizionali diritti ed immunità ecclesiastiche”.

⁵⁹ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, pp. 44-45.

⁶⁰ Infatti “Roma inviò a Torino, in qualità di nunzio pontificio, l'energico Lorenzo Campeggi, dandogli la direttiva di riconquistare il terreno perduto. Appunto per questo, opportunamente integrata dal confronto con la corrispondenza dei suoi predecessori e dei suoi successori, la relazione conclusiva della nunziatura Campeggi, stesa nel 1627 dal segretario Bernardino Campello, può essere presa come base per una prima puntualizzazione della situazione riguardante gli usi gallicani nel ducato di Savoia sotto Carlo Emanuele I”. ACHILLE ERBA, *La chiesa sabauda tra cinque e seicento: ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiaro e assolutismo ducale (1580-1630)*, Herder, Roma 1979, p. 34.

delle trattative con Roma si trovano dei documenti che dimostrano il tentativo di allargare il più possibile l'area di influenza degli usi Gallicani anche al di qua delle Alpi pur non essendovene traccia nel testo del concordato⁶¹. Un ulteriore conferma emerge se si pensa che la “geografia gallicana dello Stato sabauda; [fosse] una geografia, invero, non statica, ma dinamica”⁶².

La Chiesa gallicana con le sue teorie “ultra regaliste” ebbe un'influenza grandissima anche al di qua delle Alpi. Tanto che il Della Porta rileva che “nel nostro stesso Piemonte”, quindi tralasciando i territori della Savoia, “ancora al presente [1903] s'hanno diverse chiese in diverse diocesi, che reggonsi cogli usi gallicani”⁶³. Si introducevano in Italia fortemente quegli usi di Francia che tanto furono utili a Vittorio Amedeo II per difendere le proprie posizioni davanti alla Corte di Roma.

Il primo concordato 1727, genesi e aspetti giuridici più significativi

Come ormai da trecento anni ogni discussione con Roma iniziava con la spinosa questione dell'indulto di Nicolò V. Come abbiamo già detto Vittorio Amedeo II nel 1700 riuscì ad ottenere il riconoscimento dal Papa Innocenzo XII, ma pochi mesi dopo il pontefice morì. Di diverso avviso fu il nuovo Pontefice Clemente XI. Dopo sette anni di contatti non molto intensi, tra il 1707 e il 1710 inizia una nuova trattativa sui diritti vantati dal Duca in merito all'indulto⁶⁴.

⁶¹ Infatti “a proposito del concordato e degli altri accordi fra Benedetto XIII e Vittorio Amedeo II, risulta da una dichiarazione dell'Ormea in data 17-06-1727 e quindi rimessa alla Corte di Torino che lo stesso Ormea, mentre negoziava gli accordi con la Santa Sede, aveva stipulato una clausola per cui venivano fatti salvi gli usi gallicani in Savoia, nella valle d'Aosta, nella Contea di Nizza e negli altri paesi ceduti dalla Francia”, non essendoci nulla di tutto ciò nei testi ufficiali “si dovette trattare di una stipulazione a parte e di un accordo verbale” poiché “nessuna clausola del genere si legge nel concordato del 1727”. Cfr. MARIO GORINO CAUSA, *Documenti per la storia dei rapporti fra Stato e Chiesa e degli usi Gallicani in Piemonte*, in “Bolletino Storico-Bibliografico Subalpino”, LVI fasc. I Gennaio-Giugno 1958, Torino, p. 11.

⁶² “Quanto ai contenuti degli usi gallicani, il Campello indica innanzi tutto il rifiuto dei decreti tridentini, l'appello per abuso, l'intromissione dei magistrati laici nelle cause ecclesiastiche e beneficiari”. Cfr. ACHILLE ERBA, *La chiesa sabauda tra cinque e seicento: ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiardo e assolutismo ducale (1580-1630)*, Herder, Roma 1979, pp. 34-35.

⁶³ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 16.

⁶⁴ Si confronti in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 18 fasc. unico, in particolare le pp. 209-236 dove vi sono i progetti di concordati in lingua francese del primo decennio del secolo XVIII. Nel 1710 il Conte De Gubernatis era stato inviato a Roma con il compito di verificare se fosse possibile un accomodamento sulle questioni oggetto di controversie

Il 19 Marzo del 1721 moriva Clemente XI, cui succedeva Innocenzo XIII che governò solo tre anni, sino al marzo del 1724⁶⁵. Pochi mesi dopo, il cardinale Orsini venne eletto Papa e prese il nome di Benedetto XIII⁶⁶. Nonostante molti autori sostenessero che Benedetto XIII non fosse molto esperto degli intrighi romani e della politica internazionale, nei suoi sei anni di pontificato affrontò e sciolse diversi nodi politico-ecclesiastici che erano irrisolti da molto tempo⁶⁷.

Così come il suo predecessore, Benedetto XIII era molto preoccupato per

con la Santa sede. De Gubernatis sostituiva il Marchese di Priero che, ambasciatore dell'imperatore a Roma, aveva avuto anche il compito di intercedere per Casa Savoia presso il Papa sulla annosa questione degli indulti. Sin dal 1707 si era parlato di una nuova bolla che il Pontefice avrebbe potuto riconoscere al Duca, ma questi si oppose fortemente. Infatti, il Duca "d'una nuova bolla non voleva saperne" (GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 87) perché gli era ormai chiaro che questa era la trappola in cui erano caduti tutti i suoi predecessori. I discendenti di Emanuele Filiberto, infatti, si erano sempre preoccupati di farsi riconoscere i propri diritti attraverso lo strumento della bolla pontificia, consapevoli che questa era uno strumento provvisorio alla *mercé* delle Congregazioni romane e dei Pontefici successivi. Vittorio Amedeo, invece, pur volendo affrontare la questione, pretendeva una soluzione più duratura ed efficiente ma soprattutto definitiva. Non poteva essere la bolla lo strumento giuridico che risolveva il conflitto perché troppe volte nei secoli trascorsi era stata disconosciuta dalla stessa autorità che la conferiva: il papato. Il Duca in merito allo strumento giuridico della bolla si esprimeva in maniera nettamente contraria, "poiché parrebbe che fosse in balia ad ogni Papa di disfare a suo piacimento quello che gli altri hanno fatto: rovesciare gli indulti e le leggi più stabilite e meglio fondate, nulla vi saria mai di sicuro e vi saria sempre da capo con ogni Pontefice". Lo scopo del De Gubernatis era quello appunto di trovare un'altra formula per risolvere tutte le questioni tra Torino e Roma in maniera definitiva. Dopo lunghe trattative e con la mediazione di alcuni cardinali e dell'ambasciatore imperiale, il De Gubernatis presentava il suo progetto d'accomodamento redatto dallo stesso Duca. Le due proposte, alternative l'una all'altra, vengono definite "senza dubbio molto moderate" ma di fatto "il progetto fu respinto" e il Conte De Gubernatis, secondo gli ordini del Duca, "lasciò protestando la Corte Romana" (quanto al Progetto d'accomodamento del 1711 si veda l'opera di Duboin).

⁶⁵ Durante il pontificato di Innocenzo XII, non furono comunque abbandonate le speranze di arrivare ad un compromesso. Vittorio Amedeo inviò come suo delegato presso la corte di Roma il Conte Bauzone con il solito compito di avviare le trattative in merito all'indulto e a tutte le questioni aperte con particolare attenzione alla situazione della Sardegna. Cfr. ROBERTO GAJA, *Il Marchese d'Ormea*, Bompiani, Milano 1988, p. 42.

⁶⁶ Pietro Francesco Orsini, figlio primogenito del duca di Gravina, all'età di diciotto anni decise di entrare nel convento di S. Domenico di Venezia. A soli ventitré anni Clemente X lo nominò cardinale, poi arcivescovo di Manfredonia, di Cesena ed infine di Benevento. L'Orsini, una volta eletto al soglio pontificio, non volle più lasciare quest'ultimo mantenendo così il "doppio incarico" di vescovo di Benevento e di vescovo di Roma. Naturalmente la scelta era di natura politica: Benedetto XIII voleva testimoniare la necessità che la curia romana si riavvicinasse alla comunità cattolica sparsa per i vari regni d'Europa.

⁶⁷ Già nel primo anno del suo pontificato concludeva infatti l'affare di Comacchio. I due cardinali Paolucci e Cienfuegos, il primo in nome del papa e il secondo dell'imperatore, il 25 novembre stipulavano la restituzione al pontefice di quella terra, e gli ufficiali pontifici la presero in consegna nel febbraio del 1725. Oltre che naturalmente il concordato del 1727 con il Re di Sardegna e la soluzione delle controversie con l'imperatore sul Tribunale della Monarchia. Cfr. CARLO CASTIGLIONI, *Storia dei Papi: da Bonifacio VIII a Pio XII*, Utet, Torino 1945, pp. 489 e segg.

le sorti dei “fedeli sudditi” di Vittorio Amedeo che “ingiustamente” subivano le conseguenze dell’ormai lunghissima contesa tra Roma e Torino⁶⁸. Infatti, la paralisi dei rapporti aveva impedito che alla morte dei vescovi essi venissero sostituiti lasciando in un gran numero di diocesi il clero senza controllo ed i fedeli senza guida. L’arcivescovato di Tarantasia era ormai vacante da quasi vent’anni, quello di Torino da dieci, “per non parlare della Sardegna dove non si annoverava più un sol Vescovo”⁶⁹. Fu il pontefice che, consapevole di questa penosa situazione, decise di fare la prima mossa. Egli, infatti, spedì un suo delegato personale, padre Tomaso da Spoleto, presso la corte di Torino, con il preciso scopo di discutere tutte le questioni in sospeso e se possibile di risolverle⁷⁰. Era impossibile pensare che un contenzioso che andava avanti da secoli di risolvesse in questo modo, ed infatti non accadde, ma certamente fu il primo passo verso una svolta nelle relazioni diplomatiche. In conseguenza del primo passo distensivo di Benedetto XIII, il Duca inviò il Marchese d’Ormea⁷¹ a Roma nel 1724 in vista del successivo passaggio di consegne con il Conte De Gubernatis nel marzo del 1725.

La contrattazione romana ed il rapporto con le congregazioni

Nel 1725 iniziò così il biennio di contrattazioni che portò al primo concordato, aprendo un dialogo e utilizzando uno strumento, quello concordatario,

⁶⁸ Il cardinale Albani aveva dimostrato una particolare attenzione alle esigenze di Casa Savoia ma una volta divenuto Papa Clemente XI come spesso accadeva veniva sopraffatto dalla volontà cardinalizia per cui nulla venne fatto.

⁶⁹ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l’indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 111.

⁷⁰ Il padre Tomaso da Spoleto arrivò a Torino in segreto neanche quattro mesi dopo l’elezione del Papa, segno questo della forte volontà di riappacificazione. Si veda la “lettera del Padre Tomaso da Spoleto a S.M. Riguardo alle pendenze tra le corti di Roma e la M. S. con copia di risposta fattagli da S. M. Nel 1726 in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 23 fasc. III.

⁷¹ Mi pare lecito collocare la figura del Ministro d’Ormea più nella categoria degli “ottimi e competenti esecutori”, fedeli e zelanti, direbbe Vittorio Amedeo (Si vedano le lettere tra il Vittorio Amedeo e il Marchese in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 23 fasc. VIII) che in quella dei promotori, cioè di coloro che, attraverso la loro azione, decidono ed impongono la loro visione. In questo contesto non dobbiamo dimenticare, ed è evidente nella corrispondenza del Marchese, il rispetto e la stima di cui egli godeva presso personaggi autorevoli e potenti come lo stesso Vittorio Amedeo e numerosi principi – cardinali romani (quali Barberini, Albani e Lambertini, in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 26 fasc. VI). Lo studio del Marchese d’Ormea, si è realizzata attraverso l’analisi delle sue azioni pubbliche, e segnatamente delle Negoziazioni con Roma, che portarono ai suoi più grandi successi politici, i concordati del 1727 e del 1741, rispettivamente con Benedetto XIII e Benedetto XIV.

che ebbe nei secoli amplissima fortuna⁷². I problemi da risolvere erano, come abbiamo già in parte visto, molto difficili e complessi; li dividerò in due categorie. Alcuni autori hanno invece preferito una tripartizione: le questioni della Sardegna, quelle del Piemonte e quelle economiche. Credo però possa essere più utile una divisione che tenga conto di un approccio cronologico. Le questioni quindi possono essere suddivise: in temi storici e temi nuovi⁷³. I primi sono quelli che nascono con l'indulto di Nicolò V, i secondi quelli sollevati da Vittorio Amedeo. Temi storici erano anche quelli che, sorti precedentemente dall'indulto, e da esso non erano stati risolti quali ad esempio i benefici vacanti e l'economato regio⁷⁴.

L'istituto del concordato come strumento per risolvere le controversie era all'inizio molto osteggiato da Vittorio Amedeo II. Il Duca lamentava l'assoluta incertezza giuridica dei brevi pontifici (che bisognava far riconfermare sempre da capo da ogni nuovo Papa); pur tuttavia proprio ad essi, ancora una volta, si rivolgeva come strumento giuridico per risolvere i problemi emergenti. Egli, per risolvere le divergenze con la Chiesa, preferiva che non si arrivasse all'adozione dello strumento concordatario di cui intuiva la rigidità molto maggiore definendolo un baluardo. Vittorio Amedeo, temeva che la Chiesa, ed in particolare i cardinali, potessero usare il concordato come strumento per mettere in discussione la sua sovranità⁷⁵. Ma su consiglio del Marchese d'Ormea – suo plenipotenziario a Roma – pochi mesi dopo, egli

⁷² Infatti comincia così un l'elenco di moltissimi concordati “che andarono man mano moltiplicandosi sino a sorpassare la ventina” Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 112. Sul significato di concordato sia in prospettiva storica che come istituto del diritto attuale si veda GAETANO CATALANO, *Problematica giuridica dei concordati*, Giuffrè, Milano 1963, in particolare p. 167 e segg.

⁷³ A conferma di questa scelta si veda come lo stesso Vittorio Amedeo II in tre lettere spedite all'Ormea sulle questioni romane li divide in categorie secondo un ordine cronologico tra “le materie di cose d'antico possesso” e invece quelle “materie che son sorte ne' tempi delle vertenze correnti” in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 23 fasc. VIII.

⁷⁴ Infatti, le origini della questione delle nomine dei benefici vacanti, affrontata e risolta nel concordato del 1727, nasce con la concessione di Papa Martino V ad Amedeo XVIII (nel primo ventennio del XV secolo) di nominare persone a lui grate. Anche la nascita dell'economato regio, più volte affrontato nelle trattative romane dal Marchese d'Ormea, risale a molti secoli prima. Infatti, secondo alcuni studiosi, già all'inizio del secolo XIV vi erano le prime tracce di questo istituto e quindi ben prima dell'indulto di Nicolò V.

⁷⁵ Questa diffidenza del duca è sintomatica di una totale mancanza di fiducia tra gli interlocutori ancora all'inizio del 1726. Il Re temeva che “dietro al baluardo d'un concordato gli Ecclesiastici [qui nel senso dei cardinali] si sarebbero reputati quasi indipendenti dal sovrano”. Egli “non voleva assolutamente saper[ne] di addivenire ad un concordato” perché aveva paura che si interpretasse non come un’ “esercizio della propria sovranità” ma come una qualche dipendenza dalla Chiesa. Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 113.

accettava l'idea del concordato. Questo non vuol dire che l'Ormea fosse sin dal principio d'accordo nello stipulare un concordato; anzi egli espresse la sua preferenza "piuttosto che ad accordi formali [concordati], ad azioni parallele, apparentemente indipendenti, delle singole parti in causa"⁷⁶. La volontà di utilizzare tale istituto non si deve a colui che fu considerato il grande artefice del concordato del 1727⁷⁷.

Il rapporto tra il Pontefice e i cardinali era in generale difficile. Abbiamo visto quanta fatica facessero i Papi precedenti ad emanare disposizioni in tema di immunità e sull'indulto in favore di Ludovico. Spesso le loro volontà erano limitate⁷⁸. Non fa eccezione Benedetto XIII; lui stesso a quanto scrive l'Ormea se ne lamentava anche in pubblico⁷⁹. Per ottenere che dalla discussione teorica si passasse ad una vera trattativa, nei rapporti tra Roma e Torino, si deve aspettare che il Papa scavalchi le Congregazioni cardinalizie. Entrambe le congregazioni erano infatti storicamente avverse alle cause della Casa di Savoia: sia quella dell'immunità, sia quella *ad uopo* nominata per le materie beneficiarie⁸⁰.

Le trattative: dal primo tentativo d'accomodamento al concordato del 1727

Nel 1726 il Papa firmò il breve redatto dal Cardinale Fini in cui si regolamentavano le problematiche della Sardegna, che però, su accordo delle parti, rimase segreto sino a dopo il concistoro durante il quale sarebbe stato pronunciato ufficialmente⁸¹. Dopo il primo passo, tutto sembrò più facile,

⁷⁶ Cfr. ROBERTO GAJA, *Il Marchese d'Ormea*, Bompiani, Milano 1988, p.59.

⁷⁷ Si veda come il Re Vittorio Amedeo indicasse con precisione assoluta tutti i passi che l'Ormea doveva compiere nelle trattative, in alcuni momenti più che l'emissario di sua Maestà egli sembra un semplice esecutore. Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 22 fasc. XIV e le risposte del Marchese fasc. XV.

⁷⁸ Un buon esempio sono le lettere del "Cardinal Corradini al Papa Benedetto XIII sulle immunità ecclesiastiche" in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 23 fasc. XXV.

⁷⁹ Il Papa in un'udienza col Marchese d'Ormea si sfogava dicendo che avrebbe desiderato "soddisfare sua Maestà ma che i cardinali lo tormentavano e non lo lasciavano in riposo" da una lettera dell'Ormea del 1726 Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 113-114.

⁸⁰ Si vedano le numerose note fatte dall'Ormea in tema di materie beneficiarie, sull'immunità e sulla giurisdizione rispettivamente in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 22 fasc. III per quanto riguarda l'immunità; in A.S. T. Sez. Mat. Ecc. Cat. I maz. 23 fasc. V e XIX per la materia beneficiaria (1726); e in A.S. T. Sez. Mat. Ecc. Cat. I maz. 23 fasc. VI per la giurisdizione.

⁸¹ Si veda la copia del "Progetto d'accomodamento sovra le controversie che vertono tra la Santa

infatti “aggiustata la vertenza sarda si composero assai speditamente quelle piemontesi”⁸². L’anno successivo si arrivò alla soluzione di tutte le controversie. Nel marzo del 1727, prima del viaggio di Benedetto XIII per Benevento, “la materia dell’immunità era conchiusa e s’erano dati degli ordini per la regolazione della materia beneficiaria”⁸³.

La prima vera questione fu il riconoscimento dello *status regio* e della legittimo possesso della Sardegna. Senza ripetere ulteriormente fatti notissimi, possiamo sostenere che l’Ormea ottenne il primo successo il 9 dicembre del 1726: Benedetto XIII con un breve riconosceva Vittorio Amedeo II Re di Sardegna⁸⁴.

Due furono le principali fasi di contrattazione: una che va dall’arrivo del Marchese a Roma sino al breve del 1726, l’altra che portò ad affrontare i temi

Sede e la Maestà del Re di Sardegna” in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 24 fasc. III.

⁸² Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l’indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 113, p. 115.

⁸³ *Ibidem.*; A tal proposito può essere utile ricordare che “*godevano dell’immunità ecclesiastica gli Enti ecclesiastici, le Chiese, i Corpi secolari e Regolari, gli Ordini monastici e militari*. Queste immunità garantite da Bolle Apostoliche e Concili Generali erano riconosciute dallo Stato e si riferivano ai beni posseduti dagli ecclesiastici quali beni delle loro Abbazie, Commende, Conventi, Monasteri e Benefici parrocchiali”. Cfr. PAOLO BODO, *Le consuetudini la legislazione le istituzioni del vecchio Piemonte*, Giappichelli, Torino 1950, p. 264; il testo firmato da Mons. Fini e dall’Ormea si può vedere in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 24 fasc. IV. Alcuni di questi beni non erano nemmeno menzionati nei catasti comunali, altri erano citati ma ad essi non era dato “alcun allibramento, ossia non era indicata la quota di concorso nei carichi pubblici. A questa categoria se ne aggiungeva un’altra e cioè l’immunità per le persone ecclesiastiche di tutti i carichi meramente personali ... *gabelle...per quanto riguarda il necessario per vivere delle persone luoro e di quei servitori domestici che alla luoro persona restano necessari...; l’immunità ecclesiastica deve operare et essere ammessa a favore dei preti per quella portione di beni patrimoniali a titolo dei quali saranno stati dal Vescovo ordinati in modo che dal giorno del l’ordinatione et eretione del detto patrimonio restino li come sopra ordinati immuni da tutti li carighi che all’avenire saranno imposti sovra li detti beni ... a favore dei preti quando e dopo che saranno ordinati al subdiacono ... che i beni assegnati a chierici perché posano ascendere alli ordini sacri non godino essenzone alcuna sino a tanto che li medesimi chierici non sieno costituiti nelli ordini sacri”* si confronti ancora PAOLO BODO, *Le consuetudini la legislazione le istituzioni del vecchio Piemonte*, Giappichelli, Torino 1950 p.265 per il testo in corsivo si veda invece FELICE AMATO DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti, ecc. emanate negli stati di terraferma sino all’8 dicembre 1789 dai sovrani della Real Casa di Savoia compilata dall’avvocato Felice Amato Duboin*, tipografia Cerutti Derossi e Dusso, Torino 1865, Tomo XXII p. 197. Queste le disposizioni prima degli interventi legislativi di Vittorio Amedeo II, concepiti evidentemente per porre un freno agli abusi che si erano venuti creando al riguardo. Al ritorno del Pontefice dal suo viaggio, nel mese di maggio, venne firmato il concordato tra l’Ormea e il cardinale Lecari il primo in nome di Vittorio Amedeo II Re di Sardegna e il secondo in nome della Santa Sede.

⁸⁴ Cfr. ROBERTO GAJA, *Il Marchese d’Ormea*, Bompiani, Milano 1988, p. 58; e soprattutto il pontefice “estendeva l’Indulto alla nomina dei vescovi dell’Isola” Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l’assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 292.

economici e tecnici si concluse con i concordati⁸⁵. La prima fu la più lunga e complessa per l'Ormea perché si dovette prima comprendere le dinamiche della Corte romana, poi individuare i suoi interlocutori politici, infine fare le sue proposte di mediazione per sciogliere quei nodi che, prima di essere politici, erano di diffidenza reciproca. La seconda, invece, fu relativamente rapida e semplice, anche perché riguardava i temi di cui il Marchese era un grande esperto. Nei momenti più difficili, sia nella prima fase che successivamente, egli riuscì, utilizzando le armi delle dimissioni e dell'interruzione delle trattative, a superare ogni difficoltà⁸⁶.

Il diritto di placitazione, l'exequatur ed il placet: definizioni

Forse non è inutile dedicare qualche riga a definire e provare a dare una definizione terminologica, il che non è una cosa scontata, degli istituti giuridici che sono stati utilizzati per la soluzione dei problemi che hanno caratterizzato per secoli, i conflitti tra Stato e chiesa.

Per quanto riguarda il Placet, ci fa notare Ruffini, ancora nel 1885, Zanardelli e Bonacci ne discutono l'efficacia e ci si trovò nella necessità, ancora alla fine dell'ottocento, di darne una definizione⁸⁷. Anche il Della Porta si trova nella stessa difficoltà terminologica e concettuale legata a questi istituti. Molti autori si sono cimentati su questi argomenti, creando un percorso logico e dialettico sul tema ha testimonianza della non facile soluzione e della non definitiva soluzione del problema. L'importanza di questi istituti, era assai rilevante perché essi furono per molti secoli gli unici strumenti a disposizione dei Sovrani, per arginare l'ingombrante ingerenza della Chiesa. La scelta di Vittorio Amedeo II su questi temi fu, ancora una volta, nel solco della continuità con i suoi predecessori continuando un percorso che possiamo far risalire ai tempi di Emanuele Filiberto ed ancor prima.

⁸⁵ Si possono vedere i testi integrali anche in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 24 rispettivamente: fasc. VIII "Concordato firmato da Mons. Lercari e l'Ormea in materia beneficiaria"; fasc. IX "Breve di Benedetto XIII sull'indulto di Nicolò V"; possono inoltre interessare alcune lettere dello stesso pontefice sul tema dell'immunità nel fasc. XIII.

⁸⁶ Ritengo superfluo esaminare qui i testi del concordato e del progetto d'accomodamento. Anche perché come vedremo in seguito essi in pratica non furono mai attuati avendo il successore di Benedetto XIII disconosciuto gli accordi a pochi mesi dalla sua elezione.

⁸⁷ "Zanardelli, e il Consiglio di Stato...hanno ritenuto che l'*Exequatur* ed il *Placet* una volta concessi non possano più per il nostro diritto revocarsi....il Bonacci, e il Presidente stesso del Consiglio di Stato sostennero invece ch'essi sono sempre revocabili". Cfr. FRANCESCO RUFFINI, *Sulla revocabilità dell'Exequatur e del Placet*, Società Editrice Libbraia, Milano 1897.

Cominciamo con l'affrontare il diritto di placitazione, per proseguire poi con il *placet* ed infine *l'exequatur*.

Il diritto di placitazione, non era un istituto ma appunto un diritto, quindi, come tale, poteva estendersi o restringersi a seconda dell'interpretazione datagli dagli operatori del diritto nei secoli e, contemporaneamente, secondo le opinioni dei singoli studiosi. Questo diritto poteva essere interpretato sotto due punti di vista, uno più aperto e l'altro più restrittivo, ossia *in lato* e *stricto sensu*. Nel primo caso includono "tutti i rapporti della potestà spirituale colla civile"⁸⁸, ossia in generale il rapporto ed il conflitto tra lo Stato e la Chiesa. Nel secondo la sua portata resta limitata a trattare singoli istituti o, comunque, singoli temi di confronto tra le due giurisdizioni; come, ad esempio, "l'esplicazione in materia beneficiaria, sulle bolle, sui brevi, sulla corrispondenza epistolare della gerarchia ecclesiastica, sulle disposizioni interessanti l'ordine pubblico", e inoltre comprenderebbe anche il famoso giuramento dei Vescovi⁸⁹. Per affrontare il tema si è fatto riferimento all'interpretazione più restrittiva. Il diritto di placitazione nasce in Francia alla fine del XV secolo e da lì si diffonde in tutta l'Europa, divenendo prassi di tutti i Sovrani⁹⁰. Il principio stabiliva che le disposizioni emanate della Curia pontificia necessitassero, per la loro validità giuridica all'interno dello Stato, di un riconoscimento da parte del sovrano o di organi delegati a tal fine. Questo riconoscimento, naturalmente, si modificò nel tempo, e fu soggetto a varie interpretazioni, anche contrastanti. Da una parte si sostiene che esso fosse dovuto e che di pura formalità si dovesse parlare altri sostengono che il rifiuto al riconoscimento fosse praticabile solo per gravi motivi⁹¹. Da sottolineare inoltre che il contenuto di questi provvedimenti spesso non riguardava "i rapporti spirituali dei popoli", ma coinvolgeva in concreto sulle "condizioni materiali dei medesimi", provocando a maggior ragione una resistenza

⁸⁸ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 7.

⁸⁹ *Ibidem.*, sul giuramento dei Vescovi si veda il già citato RINALDO BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei Vescovi*: contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino parte prima, Giappichelli, Torino 1971 e RINALDO BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei Vescovi*: contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino parte seconda, Giappichelli, Torino 1976.

⁹⁰ "Il diritto di placitazione sorge allora che lo Stato riesce ad avere una supremazia sulla Chiesa, e sorge allora in tutti i paesi, presso tutti i principi che di esso si servono come dell'arma giurisdizionale più caratteristica a difesa dei propri diritti." GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 9.

⁹¹ In questo senso i gravi motivi potevano essere l'ordine pubblico o l'influenza di forze straniere all'interno degli affari dello stato o molto altro ancora a seconda dei periodi storici e degli uomini che interpretavano gli atti pontifici.

di preta ragione politica delle autorità laiche. Il vero obiettivo, almeno nei secoli XV-XVIII, degli istituti di placitazione fu quello “d’impedire che colle provviste ottenute o alle volte estorte non si offendano i diritti della corona e dei vassalli e non si contravvenga alle leggi, ai privilegi ed alle consuetudini”⁹². Altri autori sostennero, invece, che il rifiuto fosse un diritto dei sovrani e che, di volta in volta, si potesse valutare l’applicazione o meno del riconoscimento a totale discrezione dell’autorità civile⁹³.

Il *placet* era lo strumento giuridico con cui si attuava il diritto di placitazione appena descritto. Esso fu da alcuni autori suddiviso in due categorie riguardanti la “*materia graziosa*” e la “*materia contenziosa*”, la prima attinente alle questioni spirituali o comunque legate all’esplicazione del ruolo di guida spirituale della Chiesa, e la seconda riguardante invece i temi di giurisdizione ecclesiastica controversi⁹⁴. Il *placet* è definito come quell’atto dell’amministrazione laica necessario nei confronti degli atti ed interventi dell’autorità episcopale, per dare valore giuridico a tali atti all’interno dello Stato⁹⁵.

L’*exequatur* aveva la stessa funzione del *placet* ma si applicava soltanto agli atti del Papa⁹⁶. La differenza quindi tra i due istituti sarebbe non concettuale o di scopo, ma di importanza gerarchica dell’atto. Gli atti formalmente più importanti, arrecanti la firma papale, venivano riconosciuti attraverso l’*exequatur*, quelli minori, di origine cardinalizia con il *placet*. Lo Stato, oltre che usare due strumenti giuridici differenti a seconda del tipo di atti emanati, ne affidava di norma il potere ad organi diversi. Per cui, spesso, il regio *placet* veniva emanato da organi statali delegati dai Sovrani, in Piemonte dai Senati,

⁹² Cfr. ANDREA BIANCHINI, *Il diritto ecclesiastico tratto dalle opere canoniche di Van Espen con aggiunta di materie dell’abate A. B. jureconsulto veneto*, nella Stamperia Baglioni, Venezia 1786, Tomo II p. 287.

⁹³ Si sosteneva che il diritto di placitazione fosse una “ragione facoltativa” che i duchi avessero “in potenza” con la possibilità di applicarlo “ogni qualvolta lo richieda la necessità” Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l’indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 17.

⁹⁴ La distinzione considera la *materia graziosa* comprendente “le disposizioni in materia beneficiaria (nomine, provviste, collazioni, pensioni), le lettere apostoliche portanti disposizioni d’indole religiosa, la stampa dei libri, la nomina dei forestieri al governo dei regolari etc” mentre la *materia contenziosa* si riferisce “alle bolle riguardanti la materia della giurisdizione ecclesiastica controversia”. Corsivo e parentesi dell’autore *Ivi.*, p. 8; Si veda VINCENZO DEL GIUDICE, *Rivendicazione e svincolo riversione e devoluzione dei beni ecclesiastici*, I Manuzio, Roma 1912, pp. 111-117.

⁹⁵ Dell’istituto del *placet* “uno degli scopi principali [era] il divieto fatto al clero con comminazione di severe pene di diffonderne il contenuto [del provvedimento sanzionato] in seno al popolo”. Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del seicento e del settecento*, Bocca, Torino 1914, p. 106.

⁹⁶ Si veda PIETRO MARIETTI, *Origine e vicende del regio exequatur nei domini della Real Casa di Savoia: ossia norma storico-canonistica*, Torino 1863, in particolare pp. 19-24.

mentre *l'exequatur* di norma era emanato dai Sovrani stessi⁹⁷. La definizione più nota ed autorevole dell'*exequatur* la diede Van Espen ma anch'essa lascia delle perplessità⁹⁸.

È da far notare come lo scontro tra i sovrani e il papato impostato dai Savoia sul campo giurisdizionale non era una prerogativa dei Re di Sardegna. In Italia e all'estero “tutti i sovrani cattolici si ritrovarono a fronteggiare lo stesso problema”⁹⁹. Vittorio Amedeo II si esprimeva in questi termini sul rapporto Stato Chiesa: “Le due potestà ecclesiastica e secolare provengono egualmente dall'autorità di Dio, cioè alla Chiesa et alli Principi: all'una per il spirituale all'altra per il temporale; e questa sola resta subordinata all'altra nel puro spirituale”¹⁰⁰. Un esempio comparatistico con quello sabaudo può essere l'analisi, che qui non può essere trattata, del rapporto tra il Papa e Luigi XIV. Infatti, “i punti di controversia tra Vittorio Amedeo II e il Papa erano molto simili a quelli che causarono un lungo conflitto tra il re francese e il papato”¹⁰¹. Dello stesso tenore il Conte De Gubernatis che a proposito dell'istituto dell'*exequatur* sosteneva i diritti del Re a “non permettere nei propri Stati senza il previo assenso la pubblicazione, né l'esecuzione di alcuna provizione procedente da fuori Stato”, e che lo stesso si facesse “riguardo all'Italia in Sicilia, Napoli, Milano, Firenze, Venezia, Genova e Lucca”¹⁰².

⁹⁷ Nota il Della Porta che la differenza sostanziale tra il “*placet* ed *exequatur* è data dal grado od importanza dell'autorità, che emette l'atto o provvedimento, e quindi dal diverso organo statale, che lo impartisce”. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 10.

⁹⁸ “*jus placiti est jus defensionis adversus Ecclesiae molimina, naturaliter insitum auctoritati politicae, cuius virtute, declarat nullam habere vim bullas, brevium Pontificium atque aliud quodcumque actum ecclesiasticae auctoritatis, quibus facultas illa non fuerit impartita*”. In realtà qui l'autore non distingue tra *placet* ed *exequatur* ma chiarisce bene il rapporto tra Stato e Chiesa. Da ricordare che Van Espen subì notevolmente l'influenza delle libertà gallicane che lo portarono spesso a sostenere teorie radicalmente opposte a quelle pontificie. *Ivi*, p. 14; Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del seicento e del settecento*, Bocca, Torino 1914, pp. 105 e segg.

⁹⁹ Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabaudo 1675-730*, Sei, Torino 1985, p. 168.

¹⁰⁰ Cfr. PIER CARLO BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte: Esposizione storico-critica dei rapporti fra la Santa Sede e la Corte di Sardegna dal 1000 al 1854*, Sebastiano Franco e figli e C., Torino 1854, I p. 57.

¹⁰¹ Cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabaudo 1675-1730*, Sei, Torino 1985, p. 169.

¹⁰² Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 103.

La reazione della Chiesa

I Pontefici, e con loro tutta la gerarchia ecclesiastica, si opposero decisamente al consolidarsi di una consuetudine in merito al diritto di placitazione. Emanarono moltissime bolle pontificie contro l'istituto del *placet* e dell'*exequatur*, sin da quando questi istituti vennero alla luce¹⁰³. Nacque, così sulla scia dell'opposizione pontificia, una numerosa schiera di canonisti ed ecclesiasticisti che teorizzava la nullità degli atti di placitazione sia sul piano giuridico che dogmatico con argomenti molto vari, alcune volte addirittura "stravaganti"¹⁰⁴.

In Piemonte questa scuola "filo-papale" non nacque mai, principalmente per due motivi già più volte considerati: da una parte l'influenza delle libertà gallicane, dall'altra il forte controllo totalitario dei Duchi sui membri delle *élites* culturali piemontesi¹⁰⁵. Da notare è che la maggior parte degli autori in merito ai temi ecclesiastici e giuridici altri non erano che i membri della "vecchia e gloriosa magistratura dei Senati di Savoia e di Piemonte"¹⁰⁶, avvezzi a difendere i diritti dei sovrani e in particolare il giurisdizionalismo di Vittorio Amedeo II¹⁰⁷. Alcuni autori, anzi si spinsero a sostenerne la tesi "filo-ducale", sconfinando in sottili argomentazioni dogmatico religiose¹⁰⁸. Essi affermava-

¹⁰³ Dalla bolla di Martino V (1418) a quella di Leone X agli inizi del XVI secolo sino ancora alla meta dell'ottocento con Pio IX.

¹⁰⁴ Si veda la "scrittura legale e canonica responsiva delle opposizioni fatte dalla corte di Roma" su vari temi tra cui il regio *exequatur* in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 24 fasc. I. Ad esempio, si sosteneva che alla Chiesa non potessero essere applicate le norme che generalmente venivano utilizzate per gli atti di nazioni straniere (si pensi a editti imperiali su feudi appartenenti a monarchi indipendenti che avrebbero potuto mettere in pericolo la sicurezza degli Stati stessi), in quanto, essendo gli atti pontifici espressione della legge di Dio avevano giurisdizione su tutto l'universo e non potevano, quindi, essere soggette ad esami ed approvazioni. Spetta infatti al Papa, secondo tali dottrine, "la podestà di inviare in qualunque parte del mondo dei legati forniti o no di giurisdizione ecclesiastica" i quali possono pubblicare gli atti emanati dal pontefice "indipendentemente dal gradimento dei governi civili". Cfr. MARIO GORINO CAUSA, *Diplomazia pontificia*, voce estratta dal Nuovo Digesto, Utet, Torino 1937, p. 102.

¹⁰⁵ Anche se "non crediamo si possa negare che alcuni dei più illustri nostri regalisti erano animati da un vero fervore religioso" e non solo da "motivi di politica convenienza". Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del seicento e del settecento*, Bocca, Torino 1914, p. 93.

¹⁰⁶ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l'indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 16.

¹⁰⁷ Cfr. ENRICO GENTA TERNAVASIO, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 1983; ELISA MONGIANO, *Il Senato di Piemonte nell'ultimo trentennio dell'Antico Regime (1770-1798)*, in *Dal trono all'albero della libertà* Atti del convegno 11-13 settembre Torino 1989, tomo I, pp. 161-191.

¹⁰⁸ Si sostenne infatti che non fosse giusto "chi i laici dovessero portar essi soli il peso del mantenimento dello Stato". Cfr. PIETRO STELLA, *Il giansenismo in Italia*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006, p. 209.

no che il diritto di placitazione era “una facoltà innata nei principi” e che addirittura essi non potessero liberamente rinunciare a tale facoltà in quanto “il sovrano ha l’obbligo di tenere con ogni cura e sollecitudine lontano dallo Stato tutto ciò che potrebbe essere causa di pregiudizio o di disturbo”, più che di un diritto di placitazione si deve parlare di un dovere del sovrano¹⁰⁹.

Evoluzione storica degli istituti

Tornando a parlare del Piemonte durante il regno di Carlo Emanuele I l’istituto del *placet* aveva parzialmente esteso i suoi spazi di applicazione e le sue prerogative. Infatti, oltre confermare i nominati dal Pontefice per quanto riguarda i benefici, ossia il dare “l’assenso di prendere possesso dei benefici”, si estese anche ai visitatori dei conventi che, “trattandosi di forestieri” necessitava dell’assenso ducale per potersi stabilire nel regno¹¹⁰. Nello stesso periodo nacque l’uso di chiedere l’*exequatur* per le pubblicazioni delle bolle pontificie. Nel 1581 il Duca “ordinò che non si potesse pubblicare nè eseguire” il contenuto di qualsiasi “provvisione proveniente di fuori Stato” senza il parere dei Senati di Savoia o di Piemonte¹¹¹.

Nel 1719 Vittorio Amedeo II fece emettere dal Senato di Piemonte un manifesto in cui proibì “l’esecuzione di qualunque bolla, od altra provvisione procedente da fuori dello Stato”¹¹² senza che vi fosse l’*exequatur*¹¹³. Se non fosse stato per la reazione di Clemente XI non ci saremmo accorti neanche dell’esistenza di questo manifesto anche perché “non era nella sostanza una novità”¹¹⁴. Il Papa ne fece invece un simbolo della degenerazione verso cui stava scivolando lo Stato sabauda, attivandosi in tutti i modi per farlo ritirare,

¹⁰⁹ Francamente credo che si possa limitare questa teoria come conseguenza dell’aspro dibattito politico e teologico nel secolo XVIII non dandogli eccessivo rilievo. Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l’indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 19.

¹¹⁰ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l’indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 53.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² *Ivi.*, p. 102.

¹¹³ Si noti come il termine *exequatur* sia qui utilizzato in maniera indiscriminata per qualsiasi atto proveniente dall’estero sia esso di origine pontificia, episcopale o addirittura laica. Sulla composizione del Senato di Piemonte e sul suo rapporto con Vittorio Amedeo II cfr. ENRICO GENTA TERNAVASIO, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 1983.

¹¹⁴ Cfr. GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione e l’indulto di Nicolò V*, Bocca, Torino 1903, p. 105.

cosa però che non ottenne mai¹¹⁵. La questione rimase poi sostanzialmente bloccata sino all'arrivo sul soglio papale di Benedetto XIII cui si deve l'avvio dei nuovi dialoghi tra le Corti di Torino e Roma.

Da Clemente XII a Benedetto XIV una fase turbolenta

Vi fu una infelice coincidenza di eventi tra il 1728 ed il 1730 che rese questo biennio un periodo tra più turbolenti, sicuramente il peggiore da quando salì al trono Vittorio Amedeo II. La morte della Regina Anna (moglie di Vittorio Amedeo), alla quale il Re aveva in un primo momento collegato il momento dell'abdicazione¹¹⁶, la questione del Catasto e la morte del Pontefice Benedetto XIII.

Altra questione che creava una grande tensione all'interno del Regno era la imminente¹¹⁷ pubblicazione del nuovo Catasto piemontese, con tutte le conseguenze che avrebbe portato nei rapporti con la classe dei proprietari terrieri tra i quali molti enti ecclesiastici. Il ruolo della riforma del Catasto, è forse superfluo ricordarlo, era determinante per completare il nuovo sistema fiscale e politico insieme con la perequazione e l'avocazione dei feudi e che con il nuovo sistema concordatario dei benefici ecclesiastici poteva assicurare una notevole sicurezza economica alle casse dello Stato e una maggiore subordinazione delle classi agiate¹¹⁸.

Ulteriore fattore destabilizzante fu la fine del pontificato di Benedetto XIII nella prima metà del 1730. Ma questo solo evento non sarebbe stato così traumatico se non fosse avvenuto in un momento di particolare fragilità interna del Regno di Sardegna quindi in un momento molto delicato a causa dell'abdicazione di Vittorio Amedeo II. L'abdicazione era stata condizionata

¹¹⁵ In ambiente romano il manifesto venne considerato come "il più grande schiaffo che si potesse dare all'autorità pontificia", definito "sovvertitore d'ogni principio religioso e morale" ed ancora "lesivo all'ecclesiastica libertà ed all'autorità pontificia". *Ibidem*.

¹¹⁶ Infatti, "all'abate Boggio, suo confidente, giunto alla decisione dell'abdicazione, confessava: «Avrei abdicato molto prima. Non lo feci per riguardo alla Regina Anna. Dopo che ella cessò di vivere, gli affari di Roma me ne trattenero»". Cfr. ROBERTO GAJA, *Il Marchese d'Ormea*, Bompiani, Milano 1988, pp. 66-67.

¹¹⁷ Come si è già detto, in realtà non fu affatto imminente: Vittorio Amedeo non riuscì nell'intento di pubblicarlo sotto il suo Regno, e il compito fu lasciato al figlio, sotto il sapiente ausilio dell'Ormea. L'analisi politica che si può trarre da questa sconfitta di Vittorio Amedeo è forse la migliore prova che nell'ultima parte del suo regno la spinta riformistica si era venuta esaurendo.

¹¹⁸ Sulla storia del catasto e le sue evoluzioni in Piemonte si veda Isabella RICCI MASSABÒ e MARCO CARASSI, *I primi catasti urbani, in Storia illustrata di Torino*, IV, a cura di VALERIO CASTRONOVO, Elio Sellino Editore, Milano 1992, pp. 921-940.

da vari fattori: la salute del Re, l'incertezza politica del momento, il carattere autoritario di Vittorio Amedeo e la fiducia di questo nei confronti dell'erede al trono. La salute di Vittorio Amedeo infatti, era molto peggiorata nel corso del 1728; egli "fu colpito dal mal di pietra"¹¹⁹ il che lo rese ancora più solitario ed inquieto di quanto già non fosse. Il Re, finalmente risolta la questione romana con il concordato del 1727, era pronto ad abdicare per ritirarsi a vita privata e lasciare il potere a Carlo Emanuele; attuò così in questo periodo, una graduale fase di transizione affiancando a sé il figlio nelle varie questioni di governo, chiedendone spesso il parere sia in pubblico che in privato con l'evidente scopo di responsabilizzare e legittimare le decisioni del futuro Re. Già dal 1729 Vittorio Amedeo "aveva iniziato ad associare il figlio Carlo Emanuele alla trattazione degli affari di Stato"¹²⁰. Allo stesso tempo, però, Vittorio Amedeo si preparava a disporre i "suoi uomini" nei principali nodi dell'amministrazione dello Stato. Ora per ricompensare fedeli servitori, ora per garantire una continuità riformistico-politica¹²¹. Il secondo periodo romano dell'Ormea comincia nel 1729, dopo soli due anni dalla conclusione del concordato, lo scopo era proprio quello di difendere i diritti acquisiti in precedenza. La fazione di cardinali anti-sabauda, infatti, si stava riorganizzando dopo la sconfitta ad opera di Benedetto XIII di due anni prima. Le voci sulla cattiva salute del pontefice si moltiplicano e a Roma non si parla d'altro che del conclave¹²². La morte di Benedetto XIII, nel febbraio del 1730, non colse quindi il Marchese d'Ormea impreparato. Egli era stato tempestivamente rimandato a Roma "per sorvegliare eventuali

¹¹⁹ Il mal della pietra era il termine utilizzato, pare al tempo, per definire i calcoli renali.

¹²⁰ Non deve pensarsi che questo progressivo passaggio di consegne sia cosa "naturale": il carattere dell'ultimo Duca di Savoia, abituato da tutta la vita ad essere "il comandante in capo", era giunto a questa saggia decisione dopo anni di riflessioni e mutamenti di pensiero, che purtroppo porteranno alla triste fine del castello di Moncalieri. Cfr. ROBERTO GAJA, *Il Marchese d'Ormea*, Bompiani, Milano 1988, pp. 67-68.

¹²¹ Ebbe inizio così l'ultimo valzer di nomine amedeane di cui l'Ormea fu grande protagonista. Così, a puro titolo d'esempio, furono messe in gioco cariche di altissimo livello: il generale Rhébinder fu nominato Maresciallo di Campo, il Conte Zoppi divenne Gran Cancelliere, lasciando al Caisotti il ruolo di Primo Presidente del Senato, il Colli divenne Presidente della Camera dei Conti e quando, dopo la morte del Mellarède, si rese vacante la carica di Segretario di Stato per gli affari interni, il ruolo venne designato in "contumacia" al Ferrero. La nomina dell'Ormea, che non deve essere stata una sorpresa per nessuno, lo raggiunse mentre egli era già a Roma a vigilare sulle questioni ecclesiastiche in vista della imminente nomina di Clemente XII. La decisione di un Re che sta per abdicare di rinnovare praticamente tutti i vertici dello Stato, denuncia la forte instabilità politica di quei giorni.

¹²² "Già nella seconda metà del 1729 i dispacci del Conte Giuseppe Arimanni di Grosso, Ministro di Sardegna a Roma, avevano segnalato le gravi condizioni di salute del Papa". Cfr. ROBERTO GAJA, *Il Marchese d'Ormea*, Bompiani, Milano 1988, p. 74.

sviluppi negativi”¹²³ di una successione papale. Sviluppi che puntualmente si realizzarono con la salita al soglio pontificio di Clemente XII. Nella solita forma dei compacti i cardinali, durante il conclave, avevano fatto promettere al nuovo Pontefice di rimettere in discussione gli accordi con Vittorio Amedeo¹²⁴. Lo scopo del nuovo Segretario di Stato (cioè il Marchese d’Ormea divenuto Ministro) Sabauda era quello di capire le intenzioni del nuovo Papa e di evitare che scoppiasse una crisi nei rapporti tra Torino e Roma proprio nella delicata fase di successione al trono. Il conclave del 1730 ebbe la durata di oltre quattro mesi, dovuta alla discordia tra i cardinali. Nacque tra i cardinali uno scontro durissimo che portò alla marginalizzazione degli esponenti più in vista dei diversi gruppi. Su Clemente XII (il cardinale Lorenzo Corsini) fu raggiunto l’accordo in quanto era una figura per la quale nessun gruppo simpatizzava, ed inoltre non essendo egli disponibile a farsi trascinare negli intrighi politici di corte poteva recitare il ruolo di un Papa di garanzia¹²⁵. Con la nomina del nuovo Papa tutti i “vecchi amici” dell’Ormea e della causa sabauda subirono pesanti conseguenze. Il Pontefice, su pressione dei cardinali ostili ai Savoia, tolse al Cardinale Coscia la porpora, i Cardinali Lecari e Fini vennero posti sotto inchiesta – anche se inizialmente non direttamente per la questione con Torino – e l’avvocato Sardini venne messo agli arresti¹²⁶. Curiosamente (ma forse con più saggezza e prudenza di quanto si creda) i cardinali non accusarono in nessun modo Mons. Lambertini, il futuro Benedetto XIV¹²⁷.

¹²³ L’invio del Marchese avvenne “col pretesto, di carattere apparentemente cerimoniale, di ringraziare il Pontefice di aver concesso alla Sardegna la prerogativa di poter designare un Cardinale”. *Ivi*, pp. 61 e 75.

¹²⁴ *Ivi*, p. 76.

¹²⁵ Rinuncio a descrivere tutte le fasi e le vicende del conclave, mi limito a ricordare il commento del Muratori: “E videsi con ammirazione di tutti, che oltre alla fazione imperiale, e a quella dei Francesi e Spagnoli, saltò su ancora la non mai più intesa fazione dei Savoiarda capo di cui era il cardinale Alessandro Albani. Sarebbe da desiderare che quivi non altro tenessero davanti agli occhi i sacri elettori se non il maggior servizio di Dio e della Chiesa, e che restasse bandito dal conclave ogni riguardo od interesse particolare. Per cagion di questo nel maggior auge abbattuti si trovarono i cardinali imperiali Ruffo, Corradini e Davia, che pur erano degnissimi del triregno. Si trovò sulle prime scavalcato per l’opposizione dei Cesarei anche il cardinale Lorenzo Corsini, di ricca e riguardevole casa fiorentina; ma raggruppatosi infine il negoziato per lui, fu nel dì 12 luglio concordemente promosso al sommo pontificato. Pervenuto all’età di 79 anni, non lasciava egli d’essere robusto di mente e di corpo: Porporato veterano nei pubblici affari, di vita esemplare e ben fornito di massime principesche. Prese egli il nome di Clemente XII, in venerazione del gran Clemente XI, suo promotore (al cardinalato)” LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Annali d’Italia*: dal principio dell’era volgare sino all’anno 1750, Tipografia de’ f.lli Ubcini, Venezia 1838.

¹²⁶ I nomi di questi Cardinali non sono casuali ebbero tutti un ruolo di primo piano nella arrivare agli accordi del 1727 ed al concordato tra la S. Sede e Vittorio Amedeo II.

¹²⁷ Nel mese successivo alla sua nomina creò quattro commissioni, composte di cardinali a lui fedeli, per fare una analisi del periodo del pontificato del suo predecessore. Una prima commissione per

Clemente XII, dal canto suo, tenne per alcuni mesi una posizione prudente sui temi torinesi, almeno fino a quando l'Ormea rimase a Roma (settembre 1730). Infatti pochi mesi dopo, nel dicembre, Clemente XII "comunicava con lettera al Re Carlo Emanuele III che, avendo esaminato gli accordi intercorsi fra il suo predecessore e il Re di Sardegna, ne aveva tratto la convinzione che essi erano irregolari nella forma e nella sostanza. Era quindi necessario rinegoziarli"¹²⁸. La posizione di Torino, decisa sostanzialmente dall'Ormea, fu di fermezza: non si sarebbe mai messo in discussione il concordato del 1727¹²⁹. Presto le cose precipitarono: il Papa, ottenuto il parere della curia tramite un concistoro, inviò a Torino un proprio emissario per rinegoziare le questioni concordatarie. Il messo non fu ricevuto, il Grosso fu richiamato a Torino ed ai successivi inviati pontifici non fu neanche dato l'assenso a superare i confini del Regno. In questo clima politico era ovviamente molto difficile il compito della Commissione Cardinalizia che doveva rivedere il concordato del 1727. Da un lato il pontefice voleva la revisione del concordato estorto, a suo parere, capziosamente, dall'altro Carlo Emanuele e l'Ormea non ne volevano sentire parlare. Le relazioni fra Torino e Roma rimasero molto tese sino alla morte di Clemente XII.

giudicare quelle persone, che, da più parti, ma soprattutto dalla curia romana e dai quei cardinali passati con il nuovo Papa in maggioranza, erano accusati d'aver abusato della fiducia del defunto Benedetto XIII. Una seconda commissione per esaminare le grazie concesse dal suo predecessore, una terza per indagare sulle "eccessive concessioni fatte ai principi, a scapito delle immunità ecclesiastiche"; ed una quarta per esaminare lo stato delle finanze della Camera Apostolica in forte crisi di liquidità. Il Coscia fu sottoposto ad un formale processo e nonostante i suoi tentativi di evitarne le conseguenze fu condannato. Il Cardinal Coscia per cercare di sfuggire al processo, "innalzò allora sul suo palazzo l'arma imperiale nella speranza che Carlo VII l'avesse a scampare dal processo ma il Papa decretò l'avviamento formale del processo" allora tentò di fuggire a Napoli, ma dovette rientrare nello Stato Pontificio e rimanervi fino a processo esaurito. Cfr. LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Annali d'Italia*: dal principio dell'era volgare sino all'anno 1750, Tipografia de' f.lli Ubicini, Venezia 1838, Vol. LIII, pp. 215 e segg. Insieme a lui erano in stato d'accusa suo fratello Filippo, vescovo di Targa e il cardinale Francesco Fini, oltre a parecchi "Beneventani". Il processo si concluse nel maggio del 1733 e tutti i dieci cardinali della Commissione giudicante si trovarono unanimi nella condanna. Il Coscia fu, come già detto, privato della porpora, scomunicato e condannato a dieci anni di prigione in Castel S. Angelo. Il Coscia fu chiuso tosto in Castel S. Angelo, e vi rimase fino alla morte di Clemente XII, il quale, dopo averlo assolto dalle censure, gli restituì, con disposizione testamentaria, il diritto di voto nel conclave. Reintegrato nella dignità cardinalizia, il Coscia si ritirò poi a vivere a Napoli, ove chiuse i suoi giorni nel 1755". Cfr. *Ibidem*.

¹²⁸ Cfr. ROBERTO GAJA, *Il Marchese d'Ormea*, Bompiani, Milano 1988, p. 90.

¹²⁹ A tal proposito può essere utile confrontare il "Breve di Clemente XII a S.M." in cui si "trasmette il decreto concistoriale annullante il concordato de Benedetto XIII e la risposta alla medesima Maestà che protestava volendolo ad ogni costo difendere" 1731 in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. Materie Ecclesiastiche Cat. I maz. 33 fasc. XIV.

Ulteriori sconvolgimenti

Nel settembre del 1730, Vittorio Amedeo II abdicò come precedentemente sottolineato. Nonostante da tempo circolassero voci sull'imminente scelta del Sovrano e vi fossero numerosi indizi nelle ultime azioni del Re, l'atto di abdicazione fu un fulmine a ciel sereno. Come sua abitudine il vecchio Re non preavisò nessuno e sia l'Ormea che lo stesso erede Carlo Emanuele furono colti di sorpresa; il Marchese – che si trovava ancora a Roma – rientrò di gran fretta nella capitale sabauda per prestare giuramento al nuovo Re Carlo Emanuele III e per prendere possesso della sua nuova carica di Segretario dell'interno. L'influenza dell'Ormea a corte fu al culmine e, dopo essere andato a rendere omaggio al “suo” Re a Chambéry, si impegnò ad assistere e consigliare il giovane Re per indirizzarlo sulle orme paterne. Tuttavia presto le cose si complicarono: la nobiltà cominciò a rumoreggiare memore delle “ingiustizie” subite, il clero, aiutato dal mutare delle posizioni romane, si fece maggiormente ostile e più crescevano le difficoltà più diminuiva la capacità dell'inesperto Re di reagire. Questi ed altri motivi spinsero Vittorio Amedeo a tentare di riprendere il potere ed il trono nell'estate del 1731. Gli avvenimenti del “dramma di Vittorio Amedeo” sono ben noti e non riguardano i temi ecclesiastici di cui si sta trattando per cui sono costretto a trascurarli¹³⁰.

In ultima analisi la prima parte del secolo XVIII vede in Piemonte l'affermarsi di un riformismo illuminato assolutamente distante da quello che portò, a fine secolo, alla rivoluzione francese ma che, nella prospettiva storica, si è rivelato, forse, più efficace e duraturo. In conclusione si può dare delle riforme compiute dal primo Re di Sardegna un giudizio sostanzialmente positivo. Alcuni autori le hanno esaltate eccessivamente mentre altri le hanno indebitamente interpretate come primigenie scintille del risorgimento italiano. Credo invece che queste riforme, se collocate nella prospettiva storica del secolo dei lumi, assumano il loro giusto valore e siano degne di una maggiore considerazione. Infatti prendendo in prestito le parole dell'Astuti direi che “le migliori riforme mi sembrano proprio quelle rivolte non a distruggere, trasformare, rinnovare, ma piuttosto a conservare, difendere, consolidare

¹³⁰ Se si vogliono approfondire i temi dell'abdicazione oltre a GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabauda 1675-1730*, Sei, Torino 1985, si veda Cfr. ALBERTO RADICATI DI PASSERANO, *Storia dell'abdicazione di Vittorio Amedeo, Re di Sardegna etc., della sua detenzione al Castello di Rivoli e dei mezzi di cui s'è servito per risalire sul trono*, Londra 1732, in una ristampa, Stamperia Reale, Torino 1996; ed ancora DOMENICO CARUTTI, *Storia del Regno di Vittorio Amedeo II*, Le Monnier, Firenze 1863.

la società politica e civile, assicurandone la vita e la continuità storica nella stabilità delle istituzioni e forme giuridiche tradizionali, ed evitando fratture radicali o violente”¹³¹.

Per quanto riguarda l’analisi dei documenti d’archivio e le pubblicazioni sulla politica ecclesiastica del periodo si possono fare alcune considerazioni conclusive. La documentazione, relativa alle materie ecclesiastiche dalla metà del secolo XIX (molto varia), è rimasta sostanzialmente invariata; ad esse si sono aggiunte le interessantissime carte dell’archivio privato della Famiglia Ferrero d’Ormea, ma esse non hanno grande rilevanza per i temi trattati¹³². Ciò non vuol dire che la lettura, oggi come allora, delle medesime carte, abbia portato alle stesse conclusioni. Tre, schematizzando, sono i principali momenti di studio delle materie ecclesiastiche presenti nell’Archivio di Stato di Torino: il primo è costituito dagli studiosi ottocenteschi, impersonati dal Carutti, che cercano, tra quei documenti, notizie per l’agiografia della Casa di Savoia; il secondo all’inizio del secolo appena trascorso, ha per protagonisti alcuni grandi maestri del diritto (si pensi ai lavori di Ruffini e Patetta), che hanno criticamente riletto molti degli aspetti di questa tesi soprattutto in un’ottica canonico-ecclesiastica, lasciando in secondo piano il profilo puramente storico; infine, gli storici italiani e stranieri che si sono occupati di questi temi anche recentemente. Questi ultimi però, secondo un’autorevole testimonianza, pur avendo certamente le capacità critiche e le competenze per storicizzare le fonti e darne la giusta interpretazione, alle volte tralasciano o confondono alcuni istituti giuridici equivocandone lo scopo e le funzioni¹³³.

Nonostante la bibliografia, che, come si è appena evidenziato, è molto ricca, credo sia stato utile – e possa ancora esserlo – che studiosi del diritto, ed in possesso delle indispensabili competenze trasversali su questi temi, facciano un po’ di chiarezza e di sintesi sgombrando il campo anche da qualche piccolo equivoco. Non mi sono soffermato in particolare sulle singole clausole contenute nei suddetti documenti, preferendo un’analisi più generale e giuridica degli istituti che questi problemi generavano.

¹³¹ Cfr. GUIDO ASTUTI, *Legislazione e riforme in Piemonte nei secoli XVI-XVII*, in *La monarchia piemontese*, Famija piemonteisa di Roma, Roma 1951, p. 109.

¹³² Ancora negli ultimi anni del XX secolo Gaja effettua quella che lui chiama “una ricognizione di quanto è rimasto dell’archivio” della famiglia d’Ormea nel palazzo di Torino. Cfr. ROBERTO GAJA, *Il Marchese d’Ormea*, Bompiani, Milano 1988, p.299; Oggi tali documenti sono custoditi in Archivio di Stato di Torino in un apposito fondo Archivi privati: Ferrero d’Ormea.

¹³³ Sul punto anche Jemolo è concorde: “la visione d’insieme del secolo XVIII può essere utile per mostrare quanto vi sia di esagerato, se non di erroneo”. Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *L’Italia religiosa nel settecento*, estratto dalla Rivista Storica Fasc. IV Ottobre-Dicembre, Unitipografica pinerolese, Pinerolo 1932 XI, p. 5.

Tale decisione si è fondata sulla convinzione secondo la quale occorre analizzare le soluzioni giuridiche che via via si sono susseguite nel tempo, per risolvere i problemi concreti, e che possono diventare fonte di ispirazione e di spiegazione del diritto attuale.